



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia



Regione Lombardia
Qualità dell'Ambiente

DOSSIER

EMAS

ARPA Lombardia

Settore Coordinamento Tecnico per lo Sviluppo Sostenibile

U.O. Sviluppo sostenibile

Claudia Beghi
Massimo Mauri
Gaia Bramanti

IEFE Bocconi

Fabio Iraldo

Indice

Introduzione	3
1. Questionario	4
2. Analisi dei risultati	5
3. Vantaggi esistenti (europei, nazionali, regionali)	16
4. Contributi provenienti dalle Organizzazioni registrate EMAS	69
5. Conclusioni e proposte	71
6. Sito grafia	73
Allegato I - Questionario	74
Allegato II – Risultati completi questionario	83

Introduzione

La Comunità Europea, agli inizi degli anni 90, ha predisposto diversi strumenti volontari, tra i quali il Regolamento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), rivolto alle organizzazioni che si vogliono impegnare a valutare i propri impatti ambientali e a ridurli nel tempo, rispettando le norme ambientali e continuando a migliorare le proprie prestazioni ambientali.

Lo schema prevede una serie di adempimenti per le organizzazioni che vogliono partecipare e un riconoscimento, a livello europeo, per coloro i quali riescono ad ottenere e mantenere la registrazione.

Il regolamento EMAS si basa su alcuni principi fondamentali quali il rispetto della conformità normativa, il miglioramento continuo e la comunicazione interna ed esterna: qualunque organizzazione, per potersi registrare, deve produrre e aggiornare periodicamente una *dichiarazione ambientale* pubblica, contenente i dati relativi gli impatti ambientali generati dalle proprie attività, le misure attuate per controllarli, gli obiettivi di miglioramento pianificati, i risultati di volta in volta raggiunti, nonché le modalità e le risorse utilizzate per il loro ottenimento. Tale documento, redatto annualmente, deve informare tutti i portatori di interesse rispetto alle prestazioni ambientali dell'organizzazione ed al loro andamento nel tempo.

ARPA Lombardia, oltre a svolgere attività istituzionale di verifica della conformità normativa per le organizzazioni che vogliono registrarsi EMAS e a promuovere lo strumento nel territorio lombardo, fornisce supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti.

In tale contesto, nell'ambito della convenzione tra Regione Lombardia Direzione Generale Qualità dell'Ambiente e ARPA Lombardia, "Attività di promozione della ricerca e diffusione di innovazioni in merito all'applicazione del regolamento comunitario EMAS e ai consumi sostenibili della pubblica amministrazione", è stato redatto il presente documento.

Una delle attività relative ad EMAS è stata sviluppata attraverso due particolari azioni. La prima di monitoraggio, finalizzata a valutare i benefici riscontrati dalle organizzazioni a seguito dell'adesione ad EMAS e a raccogliere le loro proposte su possibili incentivi da introdurre. La seconda diretta invece a delineare il quadro della normativa che, a livello europeo, nazionale e regionale, prevede un riconoscimento per le organizzazioni registrate EMAS, con una specifica consultazione con esperti, quali il Professor Fabio Iraldo di IEF Bocconi, e con le parti interessate. Da una analisi di quanto sopra si è poi cercato di individuare un set di proposte da indirizzare alla regione stessa.

1. Questionario

L'attività di monitoraggio è stata sviluppata attraverso la somministrazione di un questionario (vedi allegato I) rivolto a tutte le organizzazioni registrate EMAS nel territorio regionale. Il questionario, inviato on line, ha avuto come obiettivo l'approfondimento dei principali vantaggi qualitativi derivanti dalla registrazione EMAS (benefici economici e ambientali), al fine di individuare modalità di sostegno e nuove forme di incentivi ed agevolazioni, per incoraggiare nuove adesioni. Tale indagine si è collocata a valle di un recente lavoro realizzato da ISPRA, volto ad indagare le ragioni che hanno portato le Organizzazioni all'adesione ad EMAS e le modalità di raggiungimento della registrazione, le eventuali difficoltà riscontrate, i rapporti con le parti coinvolte, l'aspetto della comunicazione.

2.1 Metodologia

Il questionario, per allinearsi alle diverse esigenze delle organizzazioni registrate è stato predisposto in due versioni: un format per le Attività Produttive, e uno simile, per Settore Terziario (comprendente anche le società miste) ed Enti Pubblici. All'interno si possono individuare 3 sezioni.

La **prima sezione** (dati generali) ha permesso di acquisire dati d'identificazione dell'organizzazione, contatti del compilatore e dimensione dell'azienda.

La **seconda sezione** (vantaggi percepiti) ha avuto l'obiettivo di individuare i vantaggi che vengono percepiti e le principali ricadute positive a seguito della registrazione EMAS. Ogni domanda è stata strutturata in modo da prevedere una risposta chiusa, a scelta tra quattro possibilità ("Nulla", "Basso", "Medio", "Alto").

In fase di elaborazione, per ogni singola domanda, è stata calcolata, sia la percentuale di risposte scelte tra le 4 possibilità, che il valore più frequente (moda¹). Alle varie risposte è stato attribuito un punteggio (0 punti per la risposta "Nulla", 1 punto per la risposta "Basso", 2 punti per la risposta "Medio", 3 punti per la risposta "Alto") che ha consentito di stilare una classifica con i maggiori benefici prodotti dalla registrazione EMAS.

La **terza sezione** (vantaggi richiesti) ha analizzato possibili ambiti all'interno dei quali le istituzioni potrebbero intervenire per riconoscere maggiormente la registrazione EMAS. Tra le varie possibilità suggerite, si è chiesto di contrassegnare tre risposte e metterle in ordine di preferenza. L'elaborazione dei risultati ha permesso di individuare una classifica con i possibili incentivi da proporre. Inoltre ciascuna organizzazione ha aggiunto un proprio contributo, suggerendo possibili ambiti sui quali intervenire e proponendo esempi di agevolazioni.

¹ In statistica, la moda o norma della distribuzione di frequenza X è la modalità (o la classe di modalità) caratterizzata dalla massima frequenza. In altre parole, è il valore che compare più frequentemente.

2. Analisi dei risultati

L'analisi dei risultati è stata suddivisa per Attività Produttive e Settore Terziario/P.A, limitandosi a riportare solo le elaborazioni grafiche più significative e rimandando ulteriori approfondimenti alla consultazione degli allegati.

Su un totale di 106² questionari inviati, hanno risposto in 74, pari al 70% circa del totale.

Per le aziende ha risposto il 65%, per PA/Settore Terziario il 94%:




Figura 2.1 Percentuale di Aziende e PA/Settore Terziario che ha risposto al questionario.

2.1 Attività Produttive

1° sezione: Dati Generali

All'interno della sezione dati generali sono stati riportati i dati d'identificazione dell'organizzazione, i contatti del compilatore e la dimensione dell'azienda.

Per quanto riguarda la dimensione aziendale è stata eseguita una suddivisione in micro, piccola, media e grande impresa sulla base del D.M. n.19470 del 18/04/2005 che definisce:

- microimprese quelle che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- piccola impresa quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre il decreto definisce PMI quelle con meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Non essendo a conoscenza del fatturato delle organizzazioni e per semplicità di calcolo, sono state suddivise le imprese esclusivamente in base al numero di dipendenti, individuando le seguenti classi:

1. Micro impresa se il numero dei dipendenti < 10;
2. Piccola impresa se il numero dei dipendenti è compreso nell'intervallo 10-50³;
3. Media impresa se il numero dei dipendenti è compreso nell'intervallo 50-250⁴;
4. Grande impresa se il numero dei dipendenti > 250.

² Dei 106 questionari, 89 sono stati inviati ad aziende e 17 a PA/Settore Terziario.

³ 10 incluso e 50 escluso.

⁴ 50 incluso e 250 escluso.

Si riporta di seguito la distribuzione delle aziende suddivise per dimensione, dalla quale emerge che **il 75% è rappresentato da piccole e medie imprese**:




Figura 2.2 Percentuale di Organizzazioni registrate per dimensione.

2° sezione: Vantaggi Percepiti (interni/esterni)

All'interno di questa sezione si è voluto indagare sulle principali ricadute positive ottenute con l'adesione a EMAS distinguendo tra fattori interni ed esterni all'organizzazione.

Dopo aver assegnato un punteggio alle risposte date, è stata stilata una graduatoria⁵ con le azioni ritenute positive.




Figura 2.3 Classifica dei fattori interni maggiormente riconosciuti come positivi.

⁵ Si riporta nell'allegato II la graduatoria completa.

Fattori interni

Riduzione complessiva dell'impatto ambientale delle attività
Riduzione dei costi di gestione dell'azienda
Ottimizzazione dell'uso delle risorse
Miglioramento organizzazione aziendale
Maggior coinvolgimento dei dipendenti
Riduzione dei costi di produzione
Miglioramento della capacità di innovazione tecnologica
Migliore controllo della conformità normativa
Miglioramento delle capacità di identificare le priorità di intervento
Miglioramento delle capacità di gestione delle situazioni di emergenza
Omogeneizzazione e sistematizzazione dei dati ambientali
Nuovi clienti o contratti o quote di mercato acquisite

Tabella 2.1 Elenco dei fattori interni proposti.

Dai **primi risultati** dell'indagine, è emerso che :

- ❖ tra i fattori interni si distinguono la **sistematizzazione dei dati ambientali** e il migliore controllo della conformità normativa.




Figura 2.4 Classifica dei fattori esterni maggiormente riconosciuti come positivi.

Fattori esterni

Miglioramento dell'immagine dell'organizzazione
Miglioramento della percezione della qualità dei prodotti da parte di clienti
Miglioramento della percezione della qualità dei prodotti da parte di società a valle nella filiera di produzione (terzisti, intermediari vari)
Miglioramento della percezione della qualità dei prodotti da parte di società terze con rapporti di collaborazione/cooperazione
Miglioramento dei rapporti con la collettività
Miglioramento dei rapporti con fornitori
Miglioramento dei rapporti con le pubbliche amministrazioni
Semplificazioni autorizzative ed amministrative
Maggiore competitività sul mercato
Riduzione di sanzioni amministrative
Riduzione dei premi assicurativi
Agevolazioni nell'accesso al credito
Conseguimento di criteri di preferenza per l'accesso a bandi di appalti pubblici

Tabella 2.2 Elenco dei fattori esterni proposti.

Dai **primi risultati** dell'indagine, è emerso che :

- ❖ tra i fattori esterni, il **miglioramento sia dell'immagine dell'azienda**, che del rapporto con le pubbliche amministrazioni e con la collettività, sono percepiti come i principali benefici derivanti dall'applicazione di EMAS.




Figura 2.5 Classifica dei benefici riscontrati a seguito della realizzazione di un SGA.

Benefici proposti

Riduzione consumi energia elettrica
Riduzione consumi carburanti
Riduzione consumi di risorse idriche
Riduzione concentrazione degli inquinanti negli scarichi idrici
Riduzione quantitativa degli scarichi idrici
Riduzione rumore
Riduzione inquinamento elettromagnetico
Riduzione concentrazione degli inquinanti emessi in atmosfera
Riduzione quantitativa delle emissioni in atmosfera
Riduzione produzione rifiuti non pericolosi
Riduzione produzione rifiuti pericolosi
Incremento percentuale di raccolta differenziata
Riduzione dell'utilizzo di materie prime in seguito al recupero degli scarti di produzione
Aumento del riutilizzo degli scarti di produzione da parte di terzi

Tabella 2.3 Elenco dei benefici proposti.

Dai **risultati** dell'indagine, è emerso che :

- ❖ A seguito dell'**implementazione di un sistema di gestione ambientale** maggiori benefici sono stati riscontrati nell'**incremento della percentuale di raccolta differenziata** e nella riduzione sia della concentrazione degli inquinanti emessi in atmosfera, che nella produzione di rifiuti pericolosi.

3° sezione: Vantaggi Richiesti

La terza sezione ha permesso di individuare l'ambito all'interno del quale Regioni, Province e Comuni potrebbero intervenire per riconoscere maggiormente la registrazione EMAS. E' stato chiesto di contrassegnare e mettere in ordine di preferenza tre risposte; in questa sezione, è stato possibile elaborare il dato relativo al 66% delle risposte.

Di seguito si riportano le tre risposte individuate come possibile vantaggio per stimolare le organizzazioni ad intraprendere il percorso EMAS.




Figura 2.6 Classifica dei vantaggi richiesti.

Vantaggi proposti

Riconoscimento di EMAS come titolo di preferenza all'interno di bandi di appalti pubblici (le Pubbliche Amministrazioni possono fare riferimento agli SGA della fase di selezione dei candidati negli appalti di servizi e di lavori, ed in particolare, come elemento di valutazione della capacità tecnica ad applicare misure di gestione ambientale durante la realizzazione degli stessi appalti.)

Agevolazioni di tipo urbanistico (diminuzione oneri urbanizzazione, agevolazioni per ampliamenti, semplificazione burocratica per presentazione D.I.A.....)

Riduzione garanzie finanziarie (ad esempio riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti)

Semplificazione in fase rinnovo autorizzazioni (riportare qualche esempio)

Estensione durata autorizzazioni (riportare qualche esempio)

Agevolazioni fiscali (riportare qualche esempio)

Riduzione ispezioni

Agevolazioni accesso al credito

Uso della dichiarazione ambientale come documento ufficiale di comunicazione nelle procedure amministrative (razionalizzazione delle informazioni richieste)

Campagne di informazione e promozione di EMAS (e del suo logo) da parte delle istituzioni pubbliche

Organizzazione di corsi di formazione dedicati alle Organizzazioni registrate EMAS, da parte delle Istituzioni

Tabella 2.4 Elenco dei vantaggi proposti.

Dai **primi risultati** dell'indagine, è emerso che :

- ❖ Le **semplificazioni burocratico-amministrative** insieme al riconoscimento di EMAS come titolo preferenziale, rappresentano le forme di beneficio ritenute più efficaci come incentivo alla crescita delle registrazioni.

2.2 *Settore Terziario e P.A.*

1° sezione: Dati Generali

Per quanto riguarda la dimensione dell'organizzazione, analogamente a quanto riportato nella sezione relativa le aziende, è stata eseguita una suddivisione in micro, piccola, media e grande organizzazione sulla base del D.M. n.19470 del 18/04/2005, anche se il decreto fa riferimento esclusivamente alle realtà aziendali.

La distribuzione delle organizzazioni suddivise per dimensione ha evidenziato che **il 56% è costituito da piccole organizzazioni:**



Figura 2.7 Percentuale di Organizzazioni registrate per dimensione.

2° sezione: Vantaggi Percepiti (interni/esterni)

Similmente a quanto riportato nella 2° sezione relativa alle aziende, anche qui si è voluto indagare sulle principali ricadute positive ottenute con l'adesione a EMAS. Si evidenzia che i fattori interni ed esterni proposti nelle domande del questionario sono differenti rispetto a quelli per le aziende. Dopo aver assegnato un punteggio alle risposte date, è stata stilata una graduatoria⁶ con gli elementi ritenuti maggiormente rilevanti dai soggetti del settore terziario e della pubblica amministrazione.




Figura 2.8 Classifica dei fattori interni maggiormente riconosciuti come positivi.

⁶ Si riporta nell'allegato II la graduatoria completa.

Fattori interni

Riduzione impatto ambientale
Ottimizzazione dell'uso delle risorse
Miglioramento organizzazione dell'Ente
Maggior integrazione e collaborazione tra i diversi settori
Maggior coinvolgimento dei dipendenti
Maggiore formazione dei dipendenti
Miglioramento della capacità di innovazione tecnologica
Migliore controllo della conformità normativa
Miglioramento delle capacità di identificare le priorità di intervento
Miglioramento delle capacità di gestione delle situazioni di emergenza
Omogeneizzazione e sistematizzazione dei dati ambientali

Tabella 2.5 Elenco fattori interni proposti.

Dai **primi risultati** dell'indagine, è emerso che :

- ❖ Tra i fattori interni si distinguono la **sistematizzazione dei dati ambientali** e la migliore organizzazione dell'ente.




Figura 2.9 Classifica dei fattori esterni maggiormente riconosciuti come positivi.

Fattori esterni

Miglioramento dell'immagine dell'Ente
Miglioramento della qualità dei servizi percepita dai cittadini
Miglioramento dei rapporti con la popolazione
Maggiore sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche ambientali
Miglioramento dei rapporti con fornitori o enti terzi (se applicabile)
Miglioramento dei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni
Semplificazioni autorizzative ed amministrative
Riduzione dei premi assicurativi
Agevolazioni nell'accesso al credito

Tabella 2.6 Elenco fattori esterni proposti.

Dai i **primi risultati** dell'indagine, è emerso che :

- ❖ Anche in questo caso, tra i fattori esterni, il **miglioramento** sia dell'**immagine dell'ente**, che del rapporto con i fornitori o altre pubbliche amministrazioni è percepito come il principale beneficio derivante dall'applicazione di EMAS.




Figura 2.10 Classifica dei benefici riscontrati a seguito della realizzazione di un SGA.

Benefici proposti
Riduzione consumi energia elettrica
Riduzione consumi carburanti
Riduzione consumi di risorse idriche presso gli edifici di proprietà (se applicabile)
Riduzione consumi di risorse idriche presso utenze pubbliche (se applicabile)
Riduzione concentrazione degli inquinanti negli scarichi idrici (se applicabile)
Riduzione quantitativa degli scarichi idrici (se applicabile)
Riduzione rumore (se applicabile)
Riduzione inquinamento elettromagnetico (se applicabile)
Riduzione concentrazione degli inquinanti emessi in atmosfera (se applicabile)
Riduzione quantitativa delle emissioni in atmosfera (se applicabile)
Riduzione produzione rifiuti non pericolosi
Riduzione produzione rifiuti pericolosi
Incremento percentuale di raccolta differenziata
Potenziamento del trasporto pubblico (se applicabile)
Miglioramento della gestione del Servizio Idrico Integrato (se applicabile)
Realizzazione di impianti ad energia rinnovabile (eolico, fotovoltaico, solare) ad uso dell'Amministrazione
Incremento di aree adibite a verde pubblico
Incremento o realizzazione di aree pedonali (se applicabile)
Incremento o realizzazione di piste ciclabili (se applicabile)
Realizzazione di politiche di acquisti verdi (GPP)

Tabella 2.7 Elenco benefici proposti.

Dai **risultati** dell'indagine, è emerso che :

- ❖ a seguito dell'**implementazione di un sistema di gestione ambientale**, maggiori benefici sono stati riscontrati nell'**incremento della percentuale di raccolta differenziata** e nella riduzione sia dei consumi di energia elettrica, che nella realizzazione di politiche di acquisti verdi.

3° sezione: Vantaggi Richiesti

Nella terza sezione del questionario rivolto a PA/Settore Terziario è stato ricercato l'ambito all'interno del quale Regioni, Province e Comuni potrebbero intervenire per riconoscere maggiormente la registrazione EMAS.

Ha risposto correttamente al quesito quasi il 70% degli intervistati; di seguito si riportano i principali vantaggi da introdurre, secondo le P.A./Settore Terziario, per stimolare le organizzazioni ad intraprendere il percorso EMAS.




Figura 2.11 Classifica dei vantaggi richiesti.

Vantaggi proposti

Riconoscimento di EMAS come titolo di preferenza all'interno di bandi di appalti pubblici (le Pubbliche Amministrazioni possono fare riferimento agli SGA della fase di selezione dei candidati negli appalti di servizi e di lavori, ed in particolare, come elemento di valutazione della capacità tecnica ad applicare misure di gestione ambientale durante la realizzazione degli stessi appalti.)

Agevolazioni di tipo urbanistico (diminuzione oneri urbanizzazione, agevolazioni per ampliamenti, semplificazione burocratica per presentazione D.I.A.....)

Riduzione garanzie finanziarie (ad esempio riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti)

Semplificazione in fase rinnovo autorizzazioni (riportare qualche esempio)

Estensione durata autorizzazioni (riportare qualche esempio)

Agevolazioni fiscali (riportare qualche esempio)

Riduzione ispezioni

Agevolazioni accesso al credito

Uso della dichiarazione ambientale come documento ufficiale di comunicazione nelle procedure amministrative (razionalizzazione delle informazioni richieste)

Campagne di informazione e promozione di EMAS (e del suo logo) da parte delle istituzioni pubbliche

Organizzazione di corsi di formazione dedicati alle Organizzazioni registrate EMAS, da parte delle Istituzioni

Tabella 2.8 Elenco vantaggi proposti.

Dai **risultati** dell'indagine, è emerso che :

- ❖ il riconoscimento di EMAS come **titolo preferenziale** rappresenta la forma di beneficio ritenuta decisamente più efficace come incentivo alla crescita delle registrazioni. A pari merito l'organizzazione di corsi di formazione dedicati alle organizzazioni, la riduzione di ispezioni, l'estensione della durata delle autorizzazioni e la semplificazione in fase di rinnovo. Al terzo posto è stata individuata la razionalizzazione delle informazioni richieste e quindi la possibilità di utilizzo della dichiarazione ambientale come elemento di valutazione in determinate procedure.

2.3 *Confronto tra i risultati di Attività Produttive e PA/Settore Terziario*

Da un confronto tra i risultati emersi dall'elaborazione dei questionari inviati dalle Aziende e quelli inviati da PA/Settore Terziario, si evidenzia la totale corrispondenza nella scelta dei fattori esterni che vengono riconosciuti come positivi. Il **miglioramento** sia dell'**immagine dell'Ente/Organizzazione**, che dei rapporti con terzi e con la collettività è stato individuato come principale ricaduta positiva derivante dall'adesione ad EMAS.

Per quanto riguarda i fattori interni, si trova una corrispondenza nell'assegnazione del primo e terzo posto (rispettivamente **omogeneizzazione e sistematizzazione dei dati ambientali** e maggior coinvolgimento dei dipendenti).

Per l'individuazione dei processi nei quali è stato riscontrato un beneficio a seguito della realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale solo l'**incremento di percentuale di raccolta differenziata** è stato identificato come maggiormente significativo sia dalle Aziende, che da PA/Settore Terziario; differenti sono state le altre azioni segnalate.

Dall'analisi dei risultati è emerso altresì che, per tutti, i principali vantaggi da introdurre per incrementare le registrazioni EMAS, potrebbero essere: la **semplificazione in fase rinnovo autorizzazione**, il riconoscimento di EMAS come **titolo preferenziale** e la **razionalizzazione delle informazioni richieste** con conseguente possibilità di utilizzare la Dichiarazione Ambientale. In aggiunta sono stati segnalati da PA/Settore Terziario anche la riduzione delle ispezioni e l'estensione della durata delle autorizzazioni.

3. Vantaggi esistenti (europei, nazionali, regionali)

La seconda parte del lavoro ha previsto l'individuazione del panorama normativo riguardante i vantaggi e le agevolazioni applicate alle organizzazioni registrate EMAS. La normativa, divisa in europea, nazionale e regionale, è stata aggiornata ai primi mesi dell'anno 2008 e si è scelto di escludere le iniziative volte a sostenere le spese necessarie all'acquisizione della registrazione EMAS.

Sono state individuate 8 categorie all'interno delle quali è stato riportato il testo della normativa di riferimento (articolo e comma) esplicitando, ove possibile, se la stessa è in vigore. Le 8 categorie sono:

1. Semplificazioni in fase di rilascio delle autorizzazioni e in fase di rinnovo;
2. Semplificazioni dei controlli e riduzione;
3. Adeguamento a disposizioni normative ambientali nell'ambito dell'iter di registrazione/certificazione;
4. Agevolazioni fiscali;
5. Riduzione delle spese;
6. Riduzione delle garanzie finanziarie;
7. Estensione durata autorizzazioni/permessi;
8. Altre forme di deregolamentazione/agevolazione.

Si precisa che l'elenco della normativa riportata di seguito potrebbe non essere esaustivo.

L'elenco delle iniziative intraprese a livello dei singoli stati membri dell'Unione Europea è molto sintetico, poiché intende fornire un'idea complessiva delle diverse esperienze nei vari stati, mentre la parte normativa riguardante i livelli più prossimi a quello in cui operano gli interlocutori istituzionali di Regione Lombardia, entra maggiormente nel dettaglio.

3.1 *Semplificazioni relative alle autorizzazioni (rilascio, mantenimento, rinnovo)⁷ o agli obblighi in campo ambientale*

Stati Membri dell'Unione Europea

Austria

- Deroga dell'obbligo di notificare informazioni ambientali, di tenere registri e fornire informazioni ambientali sotto talune legislazioni nazionali.
- Agevolazioni amministrative nelle richieste di autorizzazioni per modifiche di impianti da parte di imprese registrate EMAS.

Belgio

- Un testo legislativo sancisce che le organizzazioni EMAS non sono obbligate a compilare un "decretale milieuaudit" (report ambientale) ogni tre anni.

⁷ Ad esempio razionalizzazione delle informazioni richieste (uso D.A.), proroga termini per adeguamenti ecc.

Danimarca

- La Dichiarazione Ambientale può sostituire l'annuale **environmental report** obbligatorio per circa 1000 aziende particolarmente inquinanti.

Finlandia

- La Finlandia ha approvato una nuova legge che prevede, per le imprese registrate EMAS, la riduzione del 30% dei costi di autorizzazione ed un percorso autorizzativo più veloce.

Germania

- Molti stati federali riconoscono l'utilizzo della DA in sostituzione di report (report ambientali annuali) qualora contenga contenuti analoghi.
- Invece dei documenti necessari per le autorizzazioni, le Autorità accettano le dichiarazioni ambientali convalidate e le relazioni di audit ambientale contenenti le informazioni necessarie.
- Dimostrato che le informazioni presentate per l'applicazione di EMAS sono equivalenti, le organizzazioni registrate non devono notificare alle autorità competenti informazioni in merito all'organizzazione della società.

Lussemburgo

- Uso della DA per le informazione sulla gestione dei rifiuti e della risorsa idrica e emissioni COV richieste nei procedimenti autorizzatori.

Olanda

- La Dichiarazione Ambientale sostituisce l'annuale **environmental report** obbligatorio per le imprese particolarmente inquinanti. Un'apposita legge prevede che per i 300 siti più inquinati vi sia l'obbligo di presentazione di un rapporto annuale destinato al pubblico. Da quest'obbligo sono esonerate le imprese registrate EMAS.
- Tempi ridotti per una nuova autorizzazione. Semplificazioni del percorso autorizzativo per le imprese registrate EMAS.
- Una specifica autorizzazione è stata sviluppata in Olanda, **outline license**, per le organizzazioni registrate EMAS e certificate ISO. L'autorizzazione riguarda le principali emissioni del sito, stabilendo un livello massimo di emissioni, ma lasciando all'organizzazione la libertà di decidere come rispettare tali limiti.

Spagna

- In **Andalusia** è consentito utilizzare alcuni dati della DA per sostituire visite in sito.
- Nella **Regione di Castilla y León** il Decreto legislativo 1/2000 del 08 maggio 2000, prevede che gli operatori delle organizzazioni registrate EMAS che effettuano attività comprese nell'allegato III (ad esempio produzione di fertilizzanti chimici, produzione di mezzi di trasporto) sono esenti dal preparare un report ambientale.

Svezia

- Le autorità competenti alla vigilanza richiedono alle organizzazioni che possiedono particolari autorizzazioni a presentare una relazione annuale sull'ambiente. La relazione contiene informazioni generali sulla società, sulle attività annuali che riguardano l'ambiente, l'impatto globale sull'ambiente e una dichiarazione per le emissioni (per le grandi imprese). Un atto legislativo permette di sostituire la suddetta relazione con la dichiarazione ambientale, fatta eccezione per la dichiarazione per le emissioni (dove applicabile).

Regno Unito

- Possibilità di utilizzare la “registrazione” EMAS ai fini dell’autorizzazione IPPC.

Italia

- **D.lgs. n. 201 del 06/11/2007** (in vigore)

Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

Art.11 Valutazione di conformità.

2. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit, EMAS, e la funzione di progettazione e' inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato IV. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed e' attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, tale sistema di gestione è ritenuto attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell'allegato IV.

- **D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 e s.m.i.** (in vigore)

Norme in materia ambientale

209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- **D.Lgs. 59/05** (in vigore)

Attuazione della Direttiva IPPC sulla Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Art 5. Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale

5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente

articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa allegate.

- **Decreto del Presidente della Repubblica n° 416 del 26/10/2001** (in vigore)

Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997.

Allegato 1

Ai fini della valutazione delle procedure di determinazione e gestione dei dati sulle emissioni oggetto del presente decreto, potranno essere ritenute valide, purché congruenti con i requisiti previsti nella prima parte del presente Allegato tecnico, la documentazione prodotta e le procedure: [...]

- volontariamente adottate da parte degli esercenti gli impianti nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale che abbia ottenuto la certificazione secondo standard internazionali (ISO 14001) o la registrazione secondo il regolamento EMAS.

- **Legge 23 marzo 2001, n. 93** (in vigore)

Disposizioni in campo ambientale

Art. 18. - Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la reinscrizione all'Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni .

2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:

a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203⁸, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22⁹, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni¹⁰;

c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

- **L. n. 422 del 29/12/2000** (in vigore)

⁸ Abrogato dall'art. 269 del D.Lgs 152/06

⁹ Abrogato

¹⁰ Vedi art. 209 D.Lgs 152/06

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000.

12. Discariche di rifiuti: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

- **D.Lgs. Governo n° 334 del 17/08/1999** (in vigore)

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Art. 6 – Notifica [...]

6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, può allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.

Regioni italiane

Regione Abruzzo

- **L. R. n. 23 del 17/7/2007** (in vigore)

Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo.

Art. 8 Piano di risanamento acustico delle imprese.

1. Le imprese, entro 6 mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica di cui all'art. 3, nel caso vi sia la incompatibilità tra le emissioni sonore generate e i limiti stabiliti dal piano comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, presentano ai Comuni un piano di risanamento acustico delle emissioni sonore generate.

3. Il termine temporale di cui al comma 1 è esteso a 12 mesi per quelle imprese che hanno in corso la procedura di registrazione al Regolamento CE n. 761 del 2001 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)".

Regione Calabria

- **L.R. n. 14 del 28/08/2000**¹¹ (in vigore)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

Art. 31

6. A partire dal 1 gennaio 2000, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.P.R. n. 447/1998, sono considerati «impianti a struttura semplice» gli impianti produttivi di beni e di servizi per i quali è ammesso il procedimento mediante autocertificazione nei seguenti casi:

c) per impianti con registrazione EMAS, di cui al regolamento comunitario n. 1836/1993.

Regione Emilia Romagna

- **Delib. Ass. Legisl. n. 141 del 14/11/2007** (in vigore)
Approvazione del Piano Energetico Regionale. (Proposta della Giunta regionale 10 gennaio 2007, n. 6)

10.3. Semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative per gli interventi di pubblico interesse

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge, emana uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza riferite agli impianti energetici, assicurando forme di semplificazione agli interventi di interesse pubblico con particolare attenzione agli impianti a biomasse e agli impianti mini eolici.

I regolamenti individuano i casi non soggetti ad autorizzazione, tenuto conto della tipologia e della taglia degli impianti e relativi impatti e possono stabilire l'incremento delle soglie dimensionali per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS.

- **Delib. Giunta Reg. n. 673 del 14/04/2004** (in vigore)
Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico."

Art. 1 - Criteri generali

8. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri.

- **Legge Regionale n° 26 del 17/12/2003** (in vigore)
Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

CAPO II - Norme sul procedimento amministrativo

¹¹ Modificata dalla L.R. n° 18 del 04/12/2000 (l'art. 31 resta invariato)

Art. 9 - Certificazioni di qualità

1. Alla notifica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 possono essere allegate le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza, anche nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 1936/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo all'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, nonché secondo la norma ISO 14001.

2. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1836/93, delle norme vigenti in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale e di qualunque altra normativa in materia ambientale e di sicurezza, contengano i dati richiesti dalla presente legge, le medesime possono essere utilizzate ai fini della presentazione della notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 e del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999.

- **Delib. Giunta Reg. n° 1053 del 09/06/2003** (in vigore)

Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152¹² come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n.258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

4.9.1 - Disposizioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 34

B) Scarichi di "sostanze pericolose diverse

Riguardo alle acque di prima pioggia o di lavaggio valgono le considerazioni richiamate alla precedente lettera A.

Il processo di valutazione di cui trattasi sarà rivolto in particolare ai settori produttivi più significativi e rappresentativi presenti nelle diverse realtà territoriali della regione. Per il conseguimento degli obiettivi suddetti si avrà a riferimento il recupero dei dati e delle informazioni connessi all'applicazione di altre importanti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente: industria a rischio di incidente rilevante (direttive "Seveso"), riduzione integrata dell'inquinamento (Dlgs 372/99 e Decreto 23 novembre 2002 inerente le modalità di dichiarazione delle emissioni), applicazioni di Sistemi di Gestione Ambientale, certificazione EMAS.

- **Legge Regionale n° 15 del 09/05/2001** (in vigore)

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Art. 9 Piano di risanamento delle imprese

2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1¹³ nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

¹² Abrogato

¹³ Classificazione acustica

Art. 10 Disposizioni in materia di impatto acustico

5. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000 la documentazione di cui al comma 3 (Art 5 DGR 673/2004 riporta la documentazione indicata al comma 3¹⁴ della L.R. 15/2001) e' quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora questa contenga gli elementi previsti nei criteri fissati dalla Regione.

- **Deliberazione della Giunta Regionale n° 960 del 16/06/1999** (in vigore)

Approvazione della direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".

7. ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione provinciale, avvalendosi di ARPA, si accerta della regolarità dei controlli effettuati e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento installati, nonché il rispetto dei valori limite di emissione indicati nell'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto precedente. Tali accertamenti non si effettuano per le aziende registrate EMAS, e per le aziende certificate ISO 14001.

Regione Friuli Venezia Giulia

- **L.R. n. 16 del 18/06/2007** (in vigore)

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

Art. 3 Competenze delle Province

2. Le Province prevedono misure di semplificazione delle attività di cui al comma 1, lettere c) e d)¹⁵, nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonché di quelle che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

- **L.R. n. 24 del 27/11/2006** (in vigore)

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

Art. 19 Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico

2. Le Province prevedono misure di semplificazione per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

¹⁴ Art. 10.3 documento di previsione impatto acustico

¹⁵ Autorizzazione emissioni atmosfera

Regione Liguria

- **L.R. n. 9 del 24/03/1999** (in vigore)

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale".

Art. 17 Procedimento mediante autocertificazione e silenzio assenso

3. La procedura prevista dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti:

b) di modifiche od ampliamento di impianti che sono stati sottoposti a verifica nell'ambito delle procedure del regolamento (CEE) n. 1836/93 del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

- **Legge Regionale n° 38 del 30/12/1998** (in vigore)

Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

6. La Giunta regionale, su conforme parere del Comitato tecnico¹⁶ di cui all'articolo 12, può escludere dalla procedura di VIA e sottoporre, su richiesta del committente, alla procedura di ECO-AUDIT la modifica sostanziale di impianti produttivi. In questo caso gli esiti della procedura di ECO-AUDIT di cui al regolamento CEE n. 1836/93 devono essere trasmessi alla Regione.

Regione Lombardia

- **Dec. Dirig. n. 1800 del 20/2/2006** (in vigore)

Disposizioni relative al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»).

8. Valutazione integrata dell'inquinamento, dei consumi energetici ed interventi di riduzione integrata

Descrivere le tecniche già adottate per prevenire l'inquinamento sia specifico che integrato, indicando gli interventi che tendono a ridurre le emissioni in aria, in acqua, la produzione di rifiuti e la pericolosità degli stessi e/o a ridurre i consumi energetici, i consumi di acqua e di materie prime, con particolare riferimento a quelle pericolose.

Nel caso in cui il complesso sia registrato EMAS, il gestore potrà riportare il programma di miglioramento e le procedure specifiche adottate.

¹⁶ Soppresso da art. 6 L.R. n. 11 del 06/04/1999

Regione Piemonte

- **Legge Regionale n° 52 del 20/10/2000** (in vigore)

Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.

Art. 14. Piani di risanamento acustico delle imprese

1. I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al comune, negli altri casi, apposito piano di risanamento. Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del *Regolamento CEE n. 1836/93* del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit) (EMAS).

- **Legge Regionale n° 42 del 07/04/2000** (in vigore)

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71.

Capo VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 Disposizioni transitorie

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del d.m. 471/1999, ai soggetti che hanno avviato procedura di certificazione ai sensi del *regolamento CEE n. 1836/93* del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, (EMAS), o che la avvieranno entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale, hanno facoltà di procedere all'effettuazione dell'intervento al termine della certificazione, in ogni caso, non oltre sei mesi dal termine previsto dalla programmazione regionale per tale intervento.

Regione Sardegna

- **Det. n. 1763/II del 16/11/2006**

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e relativa modulistica. Guida alla compilazione della domanda.

1.6 Autorizzazioni esistenti

Potranno essere incluse anche eventuali certificazioni volontarie (ISO 14001, EMAS) ottenute, nonché pareri di compatibilità ambientale (VIA).

12) Correlazioni tra documentazione AIA e certificazioni EMAS e ISO14001

Si richiama il D.Lgs. n. 59/2005 in merito alla rilevanza che tale norma assegna alla certificazione ISO14001 e alla registrazione EMAS in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, in particolare per quanto concerne l'incremento degli anni di validità della stessa autorizzazione. Nella presente sezione, al fine di agevolare la predisposizione della documentazione occorrente per la domanda di AIA per le aziende registrate EMAS o certificate ISO 14001, si ritiene utile evidenziare le relazioni che intercorrono tra la documentazione tecnica da produrre ai fini del rilascio dell'AIA e la documentazione già disponibile dalle aziende che abbiano ottenuto tali certificazioni ambientali.

Regione Toscana

- **LR 11 ottobre 2004, n. 21**

Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Art 10

11. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 relativo all'Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata entro centoventi giorni (anziché 150) dalla ricezione della domanda presentata dal gestore. A tal fine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale entro novanta giorni (anziché 120) dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

- **DPGR 23 maggio 2003, n. 28/R**

Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L.R. 21.12.2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla L.R. 1 dicembre 1998, n. 88).

CAPO III- RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

Art. 12 Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue

4. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni possono definire, fermo restando quanto disposto dal comma 1, procedure semplificate di rinnovo delle autorizzazioni per gli scarichi di cui sia documentata, da parte del richiedente:

- a) il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate;
- b) il rispetto del contenuto dell'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo;
- c) il possesso, per lo stabilimento da cui si origina lo scarico, della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Provincia di Trento

- **Deliberazione della Giunta Provinciale n° 10050 del 09/09/1988**

D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl., modificato con la L.P. 25 luglio 1988, n.22 e con la L.P. 22 agosto 1988, n.26. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 97 ter - Semplificazione delle procedure amministrative

1. Nel rispetto delle norme comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto o per la reiscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, le imprese - che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), del regolamento da esso abrogato - possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato d'iscrizione all'albo con dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. La dichiarazione sostitutiva dev'essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché da una denuncia di prosecuzione dell'attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni normative, con allegata una certificazione dell'esperienza di prove a ciò destinate, ove previste.

3. La dichiarazione sostitutiva e i relativi documenti accompagnatori sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione o all'esercizio delle attività previste dalle disposizioni citate nel comma 1. Tali atti mantengono l'efficacia fino a un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.

- **D.P.G.P. n. 1-41/Legisl del 26/1/1987 e s.m.i¹⁷.**

Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 97-ter Semplificazione delle procedure amministrative¹⁸

1. Nel rispetto delle norme comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto o per la reiscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, le imprese - che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del regolamento da esso abrogato - possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato d'iscrizione all'albo con dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Regione Umbria

- **Delib. Giunta Reg. n. 1171 del 9/7/2007**

Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" – Approvazione

¹⁷ D.G.P. n. 10050 del 09/09/1988

¹⁸ Articolo aggiunto dall'art. 56 della L.P. n. 1 del 19/02/2002

Art. 7 Regime autorizzatorio degli scarichi

8. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni devono definire procedure semplificate di rinnovo in caso di possesso da parte della ditta di certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS.

- **Reg. n. 1 del 13/08/2004¹⁹** (in vigore)

Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 - Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.

Art. 21 Piano di risanamento acustico

1. I titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e servizi che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente sono tenuti a presentare al Comune competente, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, apposito Piano di risanamento acustico.

2. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento n. 761/01/CE (EMAS).

- **Legge Regionale n. 8 del 06/06/2002** (in vigore)

Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico

Art. 13 – Piano di risanamento delle imprese

Entro il termine di sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica comunale, le imprese, nel caso in cui non risulti verificata la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti, provvedono direttamente all'adeguamento oppure, entro lo stesso termine e sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari previste dall'articolo 3, presentano al Comune apposito piano di risanamento, in cui sono indicati i tempi entro i quali è previsto l'adeguamento. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento n. 761/01/CE (EMAS).

Regione Valle d'Aosta

- **Delib. Giunta Reg. n. 3355 del 10/11/2006**

Approvazione dei criteri di cui agli articoli 2, comma 3, 4, comma 3, 8, comma 3, e 9, comma 3, della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 recante «Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico».

Art. 2. La relazione di previsione di impatto acustico

2.1 Opere, insediamenti ed attività soggetti alla relazione di previsione di impatto acustico

Per la modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere) o il potenziamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la relazione di previsione di impatto acustico può coincidere con la documentazione prevista dal proprio sistema di gestione ambientale, qualora essa sia predisposta conformemente ai criteri ed ai contenuti stabiliti dal presente documento.

¹⁹ Attuazione della L.R. n° 8 del 06/06/2002

Regione Veneto

- **Delib. Giunta Reg. n° 1579 del 22/06/2001**

Nuovi indirizzi in merito al Piano di sicurezza ed ai programmi di Controlli previsti dalla L.R. 21/01/2000, n.3.

2. Programmi di controllo previsti ai commi 7 e 8²⁰ dell'art. 26 della L.R. n. 3/2000

La certificazione ISO 14000 o la registrazione EMAS del sito sostituiscono lo strumento in argomento qualora nelle procedure previste all'interno di questi due strumenti sia esplicitamente predisposto ed eseguito un Programma di Controlli che rispetti tutti i contenuti sopradetti. In tal caso il Programma va inviato alla Provincia per l'approvazione nelle forme anzidette.

Viene data particolare importanza all'acquisizione di EMAS o ISO 14001; in particolare le certificazioni possono sostituire uno specifico strumento finalizzato a migliorare il sistema di controlli negli impianti di smaltimento rifiuti.

Inoltre è esplicitamente previsto che in presenza di certificazioni EMAS e ISO 14001 può essere prevista una riduzione dei controlli d'istituto.

3.2 *Semplificazione e riduzione dei controlli*

Stati Membri dell'Unione Europea

Austria

- Vantaggi in termini di minori ispezioni nel campo del waste management e delle emissioni.

Cipro

- Le organizzazioni che come opzione scelgono EMAS beneficeranno di minori controlli da parte delle autorità.

Germania

- Le organizzazioni con proprio personale sono autorizzate a misurare le emissioni a condizione che abbiano la necessaria esperienza e tecnologia e in intervalli più ampi rispetto ai tre anni prescritti dall'Ufficio federale di controllo delle emissioni di legge.
- Le organizzazioni registrate EMAS possono chiedere l'autorizzazione ad utilizzare il proprio personale per i controlli di sicurezza.
- Molti stati federali prevedono una riduzione dei controlli (emissioni e rifiuti) per le imprese registrate. L'autorità competente è tenuta ad aumentare di un anno gli intervalli tra misurazioni effettuate presso gli impianti EMAS, come previsto dal decreto che limita le emissioni di composti organici alogenati altamente volatili.

Lituania

- Le organizzazioni EMAS sono esentate dall'obbligo di preparare il "Waste reduces plan".

Lussemburgo

- La registrazione EMAS è tenuta in considerazione dall'Autorità di Controllo nella pianificazione delle ispezioni per le emissioni

Norvegia

- Riduzione della frequenza dei controlli delle autorità ambientali regionali per le organizzazioni registrate EMAS e/o certificate ISO 14001.

Olanda

- Frequenza delle ispezioni ridotta per le organizzazioni registrate.

Portogallo

- C'è un accordo non scritto tra l'Organismo competente EMAS e l'Ispettorato Generale per l'ambiente sulla riduzione della frequenza dei controlli alle organizzazioni registrate (un'ispezione ogni due anni, invece che su base annuale come per le altre organizzazioni).

Regno Unito

- Minori ispezioni ed attività di controllo da parte delle autorità (Inghilterra e Galles), per le organizzazioni EMAS.

Slovenia

- Sono previsti benefici inerenti la frequenza e l'ampiezza (ridotte) delle attività di monitoring per le organizzazioni registrate EMAS, secondo quanto stabilito dall' Environmental Protection Act.

Spagna

- In **Catalogna** la legge 3/1998 che disciplina le regolari ispezioni ambientali su attività particolarmente impattanti sull'ambiente (a cui si applica l'IPPC), stabilisce che le organizzazioni registrate non subiscono il controllo periodico che solitamente avviene ogni 2 o 4 anni.
- Nella **Regione di Madrid** la L. 5/2003 art 53 stabilisce l'obbligo per gli impianti di gestione di rifiuti pericolosi di sottoporsi ad audit ambientali ogni 2 anni. Le organizzazioni registrate sono esenti da tale verifica.
- In **Navarra**, un Decreto(6 gennaio 2002) prevede che i siti industriali devono eseguire un certo numero di controlli sulle emissioni. Le organizzazioni registrate EMAS, in accordo con le autorità, possono eseguire i controlli secondo il loro sistema di gestione.

Italia

Non sono state riscontrate normative nazionali relative a questa categoria.

Regioni italiane

Regione Emilia Romagna

- **Deliberazione della Giunta Regionale n° 960 del 16/06/1999 (in vigore)**

Approvazione della direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".

8. CONTROLLO DELLE AZIENDE E DELLE EMISSIONI

8.1 Autocontrolli

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad effettuare i controlli alle proprie emissioni secondo le modalità e con la frequenza indicate nell'autorizzazione.

[...] Per le Aziende registrate EMAS e certificate ISO 14001 gli autocontrolli sono effettuati a norma di quanto previsto dai relativi sistemi di gestione ambientale.

Regione Puglia

- **Delib. Giunta Reg. n. 1497 del 11/10/2002 (in vigore)**

D.P.R. n. 203/1988. Autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991 delle 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'allegato 2 del decreto medesimo: criteri, procedure e modulistica. Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico poco significativo.

Art. unico

I criteri e le procedure di seguito esplicitate, per l'applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991:

13. è altresì previsto, per le aziende registrate EMAS e/o certificate ISO 14001, previa presentazione di copia conforme del certificato di registrazione rilasciato da uno degli organismi autorizzati a livello Ministeriale, l'esonero dalla trasmissione periodica delle analisi. Per esse vige l'obbligo di effettuare gli autocontrolli sulla base di quanto previsto dai relativi sistemi di gestione ambientale. Al fine delle verifiche, le predette aziende, sono tenute ad esibire i registri, previsti nell'autocontrollo, agli organi preposti.

Regione Veneto

- **Delib. Giunta Reg. n° 1579 del 22/06/2001**

Nuovi indirizzi in merito al Piano di sicurezza ed ai programmi di Controlli previsti dalla L.R. 21/01/2000, n.3.

2. Programmi di controllo previsti ai commi 7 e 8²¹ dell'art. 26 della L.R. n. 3/2000

La certificazione ISO 14000 o la registrazione EMAS del sito sostituiscono lo strumento in argomento qualora nelle procedure previste all'interno di questi due strumenti sia esplicitamente predisposto ed eseguito un Programma di Controlli che rispetti tutti i contenuti

sopraddeati. In tal caso il Programma va inviato alla Provincia per l'approvazione nelle forme anzidette.

Viene data particolare importanza all'acquisizione di EMAS o ISO 14001; in particolare le certificazioni possono sostituire uno specifico strumento finalizzato a migliorare il sistema di controlli negli impianti di smaltimento rifiuti.

Inoltre è esplicitamente previsto che in presenza di certificazioni EMAS e ISO 14001 può essere prevista una riduzione dei controlli d'istituto.

3.3 Adeguamento a disposizioni normative ambientali sia nell'ambito dell'iter di registrazione / certificazione che in fase di gestione

Stati Membri dell'Unione Europea

Austria

- Non vengono imposte sanzioni amministrative qualora l'organizzazione abbia denunciato eventuali problemi all'autorità competente in occasione dell'analisi ambientale iniziale ed abbia fornito un piano di intervento per la loro risoluzione.

Olanda

- Per le aziende registrate EMAS, al posto della sanzione sono previste misure di miglioramento e spiegazione in caso di violazione normative.

Italia

Non sono state riscontrate normative nazionali relative a questa categoria.

Regioni italiane

Non sono state riscontrate normative regionali relative a questa categoria.

3.4 Agevolazioni fiscali

Stati Membri dell'Unione Europea

Spagna

- Riduzione fiscale del 25% per gli investimenti ambientali.

Regno Unito

- E' stata introdotta una tassa sul consumo di energia e le aziende con un piano di riduzione del consumo di energia possono ridurre l'imposta dell'80%. EMAS può essere usato come strumento di verifica del piano.

Repubblica Ceca

- Due testi si propongono di avvantaggiare le organizzazioni EMAS. La prima inserisce lo schema comunitario come importante criterio nelle gare d'appalto, mentre la seconda

avvantaggia le organizzazioni EMAS che desiderino commercializzare prodotti con l'Eco-label, pagando tasse ridotte.

Italia

- **Legge 27 dicembre 1997, n. 449** (in vigore)
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Art. 4. Incentivi per le piccole e medie imprese

1 Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 10 ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, che dal 10 ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione (...)

9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie:

- abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e *audit* previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993;
- abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992;

Regioni italiane

Regione Marche

- **L.R. n. 24 del 11/10/2005**
Assestamento del bilancio 2005.

Art. 19 Modifiche della L.R. n. 35/2001

"5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2005, l'aliquota di cui al comma 3²² è ridotta al 4,50 per cento per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio:

b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nel corso del periodo d'imposta a partire dal 2005, abbiano alternativamente:

2) ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS;

²² Art. 1 comma 3 L.R. 35/2001 (IRAP)

Regione Toscana

- **L. R. n. 71 del 20/12/2004** (in vigore)
Legge finanziaria per l'anno 2005.

Art. 1 Agevolazione IRAP per le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001. Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 58/2003.

1. Per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 3,50 per cento per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la registrazione della propria organizzazione secondo il regolamento CE 19 marzo 2001, n. 761 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit "EMAS").

2. Per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 3,85 per cento per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 446/1997, che abbiano ottenuto la certificazione del sistema di gestione ambientale della propria organizzazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 entro il periodo tributario precedente; l'aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione netta è superiore a euro 20.000.000,00.

3. Qualora l'attività sia esercitata in più stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse e solo uno o alcuni di essi abbiano ottenuto la registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001, l'aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001; si considera prodotto nel cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001 il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001; sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.

4. L'aliquota ridotta prevista dai commi 1 e 2 non si applica:

a) ai soggetti che operano nel settore agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e successive modifiche, sino a quando essa è superiore a quella agevolata prevista dall'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997;

b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/1997.

4-bis. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.

5. Per i soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare le aliquote ridotte previste dai commi 1 e 2 sono applicabili a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1 gennaio 2005 e per i successivi due esercizi.

6. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004) le parole: "Per gli anni d'imposta 2004, 2005, e 2006" sono sostituite dalle parole: "Per l'anno d'imposta 2004".

- **Tariffa di Igiene Ambientale**

A livello locale (Provincia di Firenze) vi sono ulteriori disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese eco-certificate. Le principali agevolazioni sono previste in materia di rifiuti solidi urbani o assimilati e alla relativa tariffa per lo smaltimento (TIA). La riduzione di tale tariffa, è prevista solo per la parte variabile in una percentuale che varia dal 5 al 10%, ed è prevista per tutte quelle aziende che applicano un SGA indifferentemente se una Certificazione ISO 14001 o una Registrazione EMAS.

Comune di Langhirano (Prov Parma)

- **Tariffa di Igiene Ambientale**

Al fine di favorire le attività certificate EMAS e ISO 14001 e seguenti, che operano con parametri di rispetto ambientale direttamente riferiti alla raccolta e smaltimento rifiuti, è stabilita una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa, per le imprese in possesso di dette certificazioni o altre certificazioni del sistema di gestione ambientale/qualità aziendale di prestigio che l'ente vorrà riconoscere. Tale riduzione avrà valore per l'anno successivo alla certificazione e per tutti gli anni in cui la certificazione verrà confermata dagli enti preposti.

Regione Veneto

- **L. R. n. 27 del 21/12/2006** (in vigore)
Disposizioni in materia di tributi regionali.

Art. 8 Ulteriori disposizioni in materia di IRAP.

2. Qualora nel corso dell'anno 2007 il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive si riveli superiore a quello indicato nel bilancio di previsione, tali maggiori risorse sono utilizzate, se l'amministrazione centrale non disponga legislativamente in modo diverso, per compensare l'abbattimento di mezzo punto percentuale dell'aliquota IRAP (dal 4,25 per cento al 3,75 per cento) a carico di quelle imprese di beni e servizi che:

b) implementeranno sistemi di gestione ambientale (Emas e Iso 14001) e/o sicurezza nei luoghi di lavoro;

3.5 Riduzione delle spese

Stati Membri dell'Unione Europea

Belgio

- La registrazione non viene addebitata all'organizzazione registrata.
- Per le organizzazioni EMAS bonus del 5% sul costo totale degli investimenti.
- Sostegno finanziario per la formazione dei dipendenti delle organizzazioni registrate EMAS o certificate ISO 14001.

- Nella Regione Vallona EMAS obbligatorio per trattamento delle acque reflue e impianti di inceneritori. Le organizzazioni registrate EMAS o certificate ISO 14001 ricevono un sostegno finanziario per un massimo del 70% dei costi totali per le PMI e del 60% per le grandi imprese.

Danimarca

- La tassa di vigilanza che tutte le industrie dovranno pagare a livello regionale o alle autorità locali ambientali, è ridotta del 50% per le organizzazioni EMAS.

Finlandia

- La Finlandia ha approvato una nuova legge che prevede, per le imprese registrate EMAS, la riduzione del 30% dei costi di autorizzazione ed un percorso autorizzativo più veloce.

Germania

- Riduzione tasse dovute alle autorità preposte alle attività di autorizzazione e di controllo, per le imprese registrate EMAS.

Grecia

- La registrazione EMAS non viene addebitata all'organizzazione registrata.

Norvegia

- Riduzione quota di iscrizione per le organizzazioni EMAS.
- Riduzione del 50% della tassa per audit ambientale e di controllo.
- Un certo numero di compagnie di assicurazione consentono una riduzione dei premi per società che applicano un SGA.

Regno Unito

- Benefici monetari collegati all'OPRA (Operator and Pollution Risk Appraisal Scheme) per le organizzazioni EMAS (license fees più basse)

Italia

- **D.Lgs. Governo n° 36 del 13/01/2003²³** (in vigore)
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Art. 8 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27²⁴ e 28²⁵ del decreto legislativo n. 22 del 1997²⁶, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:

[...]

²³ Superato dal D.Lgs 152/06 che prevede (art. 208), per realizzazione ed esercizio impianto, una autorizzazione di 10 anni.

²⁴ Autorizzazione progetto

²⁵ Autorizzazione esercizio

²⁶ Abrogato

m) il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001;

- **Protocollo d'Intesa tra Confindustria e ANIA in collaborazione con il Pool R.C. Inquinamento 10 marzo 2004**

Tale protocollo favorisce la diffusione tra le imprese italiane dei processi di ecocertificazione ambientale, anche tramite la previsione di condizioni contrattuali agevolate per la sottoscrizione di polizze assicurative di responsabilità civile inquinamento. In particolare, la certificazione ambientale permette il riconoscimento di quelle aziende che hanno attivato meccanismi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento.

- **Accordi finalizzati alla concessione di prestiti a tasso agevolato alle PMI**

Il *Ministero dell'Ambiente* ed *UniCredito* hanno firmato un accordo finalizzato a concedere prestiti a tasso agevolato alle PMI che sostengono i costi per l'adesione ad EMAS.

Il *Ministero dell'Ambiente* ed *INCA* (Istituto Nazionale di Credito Agrario) hanno firmato un accordo finalizzato a concedere prestiti a tasso agevolato alle PMI del settore agricolo ed agro-industriale che sostengono i costi per l'adesione ad EMAS.

Regioni italiane

Regione Emilia Romagna

- **Delibera di Giunta - N.ro 2005/667** (approvato il 11/4/2005)

Modalità per la determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA

- di stabilire, come previsto dall'art. 19, comma 3, della LR 21/2004 nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 una riduzione pari al 40% della quota²⁷ variabile delle spese istruttorie;

- di stabilire, in relazione ai benefici accordati a tali impianti dal nuovo D. Lgs. di recepimento integrale della Direttiva 96/61/CE approvato il 18 febbraio 2005 ed in corso di promulgazione, nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, la riduzione pari al 20% della quota variabile delle spese istruttorie;

- **LR 11 ottobre 2004, n. 21** (in vigore)

²⁷ Quota fissa (aspetti amministrativi) e quota variabile (relazionata alla complessità dell'istruttoria).

Art. 10

Rilascio della autorizzazione integrata ambientale prevede che "nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda presentata dal gestore".

Art. 19 Spese istruttorie e di controllo

1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.

2. In pendenza dell'emanazione del Decreto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999, la Regione provvede a emanare una specifica direttiva dove sono definite le spese relative alle attività di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) la tariffa sarà composta da:

a.1) una quota fissa per gli aspetti amministrativi;

a.2) una quota variabile relazionata alla complessità dell'istruttoria;

b) i costi dei controlli programmati che richiedono l'intervento di ARPA, nonché quelli degli autocontrolli eventualmente richiesti ad ARPA, sono determinati, in relazione alle diverse tipologie, alla durata e alla frequenza delle ispezioni, dei campionamenti, delle analisi previste dal piano di controllo ed ai prezzi medi di mercato.

3. Con la medesima direttiva sono altresì definite le modalità di determinazione e le modalità di pagamento delle spese istruttorie e di controllo nonché le opportune modalità di riduzione nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001.

4. La direttiva di cui al comma 2 è adottata a seguito di consultazione con le associazioni degli Enti Locali e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

• **Delib. Giunta Reg. n° 938 del 17/05/2004**

Direttiva per l'applicazione dell'art. 6 della L.R. n. 26 del 17 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Art. 5 - Spese per il procedimento di valutazione e le visite ispettive

2. Per gli oneri derivanti dall'effettuazione del procedimento di valutazione di cui all'art. 3, comma 1, il gestore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione provinciale le seguenti tariffe:

- depositi di stoccaggio e movimentazione materiali senza lavorazioni di processo: 800 Euro;

- stabilimenti con lavorazione di processo con meno di 50 addetti: 2.000 Euro;

- stabilimenti con lavorazione di processo con più di 50 addetti: 3.000 Euro.

3. Le tariffe di cui al precedente comma sono ridotte del 50% qualora il deposito o lo stabilimento sia dotato di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14001.

• **Delib. Giunta Reg. n° 674 del 14/04/2004** (in vigore)

Individuazione delle tariffe a copertura delle spese per lo svolgimento dei controlli in applicazione del D.Lgs. 36/03²⁸ e a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione del D.Lgs. 209/03²⁹.

[...] valutata l'opportunità di:

- considerare che gli oneri dell'ispezione annuale effettuata dopo l'inizio dell'attività prevista dall'art. 6, comma 5 del DLgs 209/03 siano già ricompresi nei diritti annuali di iscrizione di cui al citato DM 350/98; - prevedere una riduzione della predetta tariffa oraria di 50,00 Euro 10% per i soggetti che dimostrino di aver ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismi accreditati ai sensi della normativa vigente e del 20% per i soggetti che sono in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01;

[...] a voti unanimi e palesi, delibera:

2) di stabilire in 50,00 Euro la tariffa oraria per l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente punto 1);

3) di stabilire che la tariffa oraria di cui al precedente punto 2) e' ridotta:

a) del 20% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01;

b) del 10% per i soggetti che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

Regione Liguria

• **Decreto Pres. Giunta Reg. n° 2/REG. del 19/03/2002** (in vigore)

Regolamento regionale recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione di rifiuti".

Art. 2 - Modalità di calcolo

3. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti del 40%, nei casi in cui il soggetto tenuto al versamento si sia dotato di un sistema di gestione ambientale certificato in base alla norma ISO 14001 da parte di organismo accreditato, e del 50 % nei casi in cui sia registrato EMAS.

• **Legge Regionale n° 18 del 21/06/1999** (in vigore)

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

Capo II - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Art. 20 Domanda di autorizzazione

4. Le spese di istruttoria tecnica di cui ai commi 2 e 3 vengono ridotte del 40 per cento nel caso di impianti che dichiarino di implementare un sistema di gestione ambientale secondo la

²⁸ Superato dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Rifiuti)

²⁹ Superato dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Rifiuti)

norma ISO 14001 ed ottenere la relativa certificazione da organismo accreditato, ovvero la registrazione EMAS.

Regione Piemonte

- **D.P.G.R. n. 6/R del 10/10/2005** (in vigore)

Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)".

Art. 7 Riduzione del canone

2. A decorrere dal 1 gennaio 2006, il canone annuo dovuto, anche in applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, è ridotto del 15 per cento in caso di uso per produzione di beni o servizi da parte di imprese o enti che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o al sistema ISO 14001.

- **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R³⁰** (in vigore)

Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)."

Art.6 – Riduzione del canone

Comma 1

a) ...a decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto è ridotto del quindici per cento in caso di uso per produzione di beni o servizi da parte di imprese o enti che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o al sistema ISO 14001.

Art. 11

In favore di quei gestori che possono esibire valide certificazioni ISO 9001, ISO 14002 e/o EMAS 2, OHSAS 18001, verrà corrisposta una quota di tariffa aggiuntiva pari a:

Descrizione % sulla quota di gestione

ISO 9001 5%

ISO 14001 o EMAS 2 10%

OHSAS 18001 5%

da calcolarsi sulla quota di tariffa relativa alla gestione. Le quote aggiuntive di tariffa saranno versate solo in funzione delle certificazioni già rilasciate in atto valide ed esibite dai gestori e saranno compensate con una corrispondente diminuzione della quota relativa all'ammortamento ed un corrispondente aumento del periodo di ammortamento. Il versamento sarà effettuato direttamente al soggetto gestore, con cadenza trimestrale.

³⁰ Modificato da D.P.G.R. n. 6/R del 10/10/2005

Regione Sicilia

- **Ord. del 19/11/2002**

Determinazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti in discarica.

Art. 2

In favore di quei gestori pubblici che possono esibire le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e/o EMAS 2, OHSAS 18001, sarà accreditato un ulteriore corrispettivo pari a:

Descrizione	
ISO 9001	5%
ISO 14001 o EMAS 2	10%
OHSAS 18001	5%

da calcolarsi sulla quota di tariffa relativa alla gestione.

3.6 *Riduzione delle garanzie finanziarie*

Stati Membri dell'Unione Europea

Spagna

- Le organizzazioni EMAS godono di esenzioni in materia di obbligo di costituzione di garanzia finanziaria.

Italia

- **D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 e s.m.i.** (in vigore)

Norme in materia ambientale

Art 194. Spedizioni transfrontaliere

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993 sono disciplinati: a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

Art 210. Autorizzazioni in ipotesi particolari

(...) 3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

(...) h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del

regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

Art 212. Albo nazionale gestori ambientali

(...)7. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

(...)9. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. (...)

- **Circolare n. 1963 del 29.12.2006 del Comitato Nazionale dell'Albo dei Gestori Ambientali**

La circolare n. 1963 del 29.12.2006 del Comitato Nazionale dell'Albo dei Gestori Ambientali chiarisce alcuni aspetti relativi all'applicazione dell'articolo 212 del D.LGS. 152/06, in particolare riguardo alle garanzie finanziarie che le aziende devono presentare per effettuare attività di trasporto e raccolta dei rifiuti (comma 7). Tali garanzie sono ridotte del 40% nel caso l'impresa abbia conseguito la certificazione ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e del 50% in caso di imprese registrate EMAS.

Si ricorda che "l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti" (comma 5), con alcuni limiti previsti dall'articolo 208 (comma 15) dello stesso provvedimento.

- **D.M. del 5/7/2005**

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti.

4. Registrazione EMAS

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE e successive modificazioni ed integrazioni si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente articolo.

- **Decreto Ministeriale del 05/02/2004 n. 13993** (in vigore)

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto. [...]

Art. 3. - Ammontare della garanzia

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, in base alle classi d'iscrizione all'albo di cui all'art.9, comma 4, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fidejussoria e' fissato nei seguenti valori:

Classe Importo Note

classe a) 480.000 € -----

classe b) 240.000 € -----

classe c) 120.000 € -----

classe d) 60.000 € -----

classe e) 30.500 € per i lavori di bonifica cantierabili fino a euro 50.000

15.000 € per i lavori di bonifica cantierabili fino a euro 25.000

2. Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al comma 1.

Art. 4. – Registrazione EMAS

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente art. 3.

Regioni italiane

Regione Abruzzo

- **L. R. n. 45 del 19/12/2007** (in vigore)

Norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Art. 28 Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa

4. La Giunta regionale stipula appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al Regolamento (CE) n. 761/2001 del 19 marzo 2001 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit - EMAS).

Art. 48 Garanzie finanziarie

4. Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001 del 19 marzo 2001 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)" del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

- **Delib. Giunta Reg. n. 1387 del 29/12/2004** (in vigore)

Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 27, 28 e 46 del D.Lgs. n. 22/1997, del D.Lgs. n. 36/2003 e della L.R. n. 83/2000, art. 25.

Art. 6 Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare

6.6 Riduzioni

L'ammontare della garanzia finanziaria, con esclusione di quella per la gestione successiva alla chiusura della discarica, è ridotto:

- del 10% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di aver ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 30% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.

Regione Basilicata

- **Delib. Giunta Reg. n° 998 del 28/04/2004** (in vigore)
Esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti rideterminazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 32 L.R. n. 6/2001 e S.M.I. revoca DGR n. 1464/2001.

Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 20% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14000 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 40% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Reg. CEE 1836/93.

Regione Calabria

- **Ord. n. 1605 del 25/10/2001**
Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 e/o dell'art. 29 del D.Lgs. n. 22/1997³¹ e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A

13) Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 20% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14000 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 40% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Reg. CEE 1836/93.

Regione Emilia Romagna

- **Delibera Giunta Reg n. 1991 del 13/10/2003** (in vigore)

³¹ Abrogati

Direttiva per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del DLgs 22/97³²

Art. 5 - Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare

5.6 Riduzioni

L'ammontare della garanzia finanziaria, con esclusione di quella per la gestione successiva alla chiusura della discarica, e' ridotto:

- del 10% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 30% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.

Regione Friuli Venezia Giulia

- **D. P. Reg. n. 0357/Pres. del 20/11/2006**

L.R. n. 30/1987, art. 8-bis. Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi.

Art. 3 Massimizzazione recupero dei rifiuti

1. L'Amministrazione regionale favorisce le imprese che svolgono attività di recupero rifiuti ed hanno ottenuto la certificazione ambientale della struttura organizzativa secondo le procedure previste dalla norma UNI EN ISO 14001 o secondo le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 761/2001 del 16 marzo 2001, del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) tramite la riduzione delle garanzie finanziarie da prestarsi per coprire i costi degli eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'attività ed il recupero delle aree interessate.

Regione Lombardia

- **Delib. Giunta Reg. n° 7/19461 del 19/11/2004** (in vigore)

Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01

Allegato C

10) Aziende ed impianti certificati

Nel caso in cui l'azienda sia certificata ISO 14000 gli importi di cui ai punti precedenti sono ridotti del 25%.

³² Abrogati

Nel caso in cui l'azienda abbia ottenuto registrazione EMAS, secondo il regolamento comunitario 761/2001, gli importi di cui ai punti precedenti sono ridotti del 50%. In questo caso la certificazione EMAS deve essere attestata a cadenza annuale, dall'ente che ha rilasciato la certificazione, pena la reintegrazione della garanzia finanziaria a valore intero.

Le imprese già autorizzate all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, qualora interessate alla riduzione percentuale della garanzia fidejussoria già prestata devono produrre istanza corredata da copia integrale della certificazione ISO 14000 o della registrazione EMAS.

Regione Molise

- **Delib. Giunta Reg. n. 908 del 26/6/2006** (in vigore)
Legge regionale 12 aprile 2006, n. 3 - Art. 13 - Verifica di coerenza delle richieste relative alla realizzazione di campi eolici - Determinazioni.

Art. 6

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione il proponente dovrà rilasciare:

b) una fidejussione, a favore della Regione Molise pari al 2% dell'importo stimato dei lavori a garanzia della dismissione dell'impianto a fine vita e ripristino del sito in condizioni analoghe o migliori dello stato originario; la fidejussione non deve essere rilasciata dai proponenti forniti di certificazione EMAS e/o ISO 14000.

In sede di presentazione della richiesta di attivazione del procedimento unico, il proponente dovrà provvedere al versamento di una somma fissa pari Euro 1.000,00 più Euro 200,00 per ogni MW di potenza nominale del campo eolico da realizzare, in qualità di oneri di istruttoria.

Regione Piemonte

- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 44-2493 del 19/03/2001**
Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97. Modifiche ed integrazioni alle D.G.R. n. 20-192 del 12 Giugno 2000 e D.G.R. n. 24-611 del 31 luglio 2000.

Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 20% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 40% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Reg. CEE 1836/93.

Regione Sicilia

- **Ordinanza Commissariale del 02/12/2003**
Criteria e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani, rifiuti pericolosi e non pericolosi. [...]
Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 20% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14000 da organismo accreditato ai

sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 40% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al regolamento CE n. 1836/93.

Provincia di Bolzano

- **D. P. P. n. 35 del 11/6/2007**
Garanzia finanziaria per le attività di gestione dei rifiuti.

Art. 3 Ammontare della garanzia finanziaria

5. Le garanzie finanziarie sono in ogni caso ridotte del 50 per cento per impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS n. 761/2001 e del 40 per cento nel caso di impianti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001.

Regione Umbria

- **Delib. Giunta Reg. n. 277 del 15/2/2005** (in vigore)
Criteri, modalità e importi per la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 17 della L.R. n. 31/2004. Approvazione

Allegato C)

Tabella dei parametri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 31

L'importo della garanzia finanziaria è calcolata sulla base del quantitativo massimo di rifiuti dichiarato nella comunicazione di iscrizione, così come stabilito dall'art. 17, comma 2-bis della legge regionale n. 31/2004

3) Aziende ed impianti certificati.

Nel caso in cui l'azienda sia certificata ISO 14000, gli importi di cui ai punti precedenti sono ridotti del 30 per cento (trenta per cento).

Nel caso in cui l'azienda abbia ottenuto la registrazione EMAS, secondo il regolamento comunitario 761/2001, gli importi di cui ai punti precedenti sono ridotti del 50 per cento (cinquanta per cento). In questo caso la certificazione EMAS deve essere attestata a cadenza annuale, dall'ente che ha rilasciato la certificazione, pena la reintegrazione della garanzia finanziaria a valore intero.

Le suddette riduzioni non sono cumulabili.

Nel caso in cui il soggetto titolare dell'iscrizione abbia attivato autonomamente una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni e/o per inquinamento, derivanti dall'attività svolta, l'importo della garanzia finanziaria dovuta è ridotto del 20 per cento (venti per cento).

- **Deliberazione Giunta Reg. n. 749 del 5/06/2003**
Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97³³.

Per le aziende in possesso della certificazione del sistema qualità previsto dalla norma serie UNI EN ISO 9000, la garanzia finanziaria è ridotta nella misura del 30% dell'importo dovuto; per le aziende in possesso della certificazione del sistema ambiente previsto dalla norma serie Uni EN ISO 14000 la garanzia finanziaria è ridotta nella misura del 40% dell'importo dovuto per le aziende in possesso della registrazione EMAS la garanzia finanziaria è ridotta della misura del 50% dell'importo dovuto. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione ha attivato autonomamente polizza assicurativa per la responsabilità civile di danni contro l'inquinamento relativamente all'impianto oggetto della stessa autorizzazione, la garanzia finanziaria è ridotta nella misura del 15% dell'importo dovuto.

- **L.R. n. 2 del 3/01/2000** (in vigore)

Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.

Art. 10 Garanzie patrimoniali

4-bis. Nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, di cui al regolamento CE 761/2001, la garanzia prevista dal comma 1 è ridotta del quaranta per cento.

Regione Veneto

- **Deliberazione della giunta Regionale n. 2528 del 14/07/1999**

Nuova disciplina in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e recupero disciplinate dal decreto legislativo 5/2/97, n.22, e successive modifiche ed integrazioni. Revoca della D.g.r. del 15/12/98.

Nei casi in cui l'azienda abbia implementato un sistema di gestione ambientale secondo la ISO 14001 e abbia ottenuto la relativa certificazione da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente o abbia ottenuto una registrazione EMAS, oppure nei casi in cui si sia dotata di idoneo sistema di controllo di qualità (PGQ) accertato dalla Provincia competente, gli importi delle polizze assicurative della responsabilità civile inquinamento previsti sono ridotti del 25%.

- **Delib. Giunta Reg. n. 4718 del 15/12/1998**

Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero disciplinate da D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22³⁴, e successive modifiche ed integrazioni. Revoca della Delib.G.R. 30 maggio 1995, n. 3090.

10) Riduzione delle polizze assicurative della responsabilità civile inquinamento.

Nei casi in cui l'azienda abbia implementato un sistema di gestione ambientale secondo la ISO 14001 ed abbia ottenuto la relativa certificazione da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente o abbia ottenuto una registrazione Emas, gli importi delle polizze assicurative previsti ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono ridotti del 25%.

³⁴ Abrogato

3.7 Estensione durata autorizzazioni/permessi

Stati Membri dell'Unione Europea

Lussemburgo

- Maggiore durata autorizzazioni.

Repubblica Slovacca

- Estensione del periodo del **PERMISSION** previsto nella SEVESO 2 da 12 a 18 mesi.
- Estensione della durata dell'AIA (IPPC) da 8 a 10 anni.

Italia

- **D.Lgs. 59/05** (in vigore)

Attuazione della Direttiva IPPC sulla Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Art 9. Rinnovo e riesame

2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'*articolo 5*, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'*articolo 5*, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.

1. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'*articolo 5*, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'*articolo 5*, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.

- **D.Lgs. Governo n° 36 del 13/01/2003**³⁵ (in vigore)

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Art. 10 - Contenuto dell'autorizzazione [...]

5. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 28*, comma 3³⁶, del decreto legislativo. n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni 8 anni³⁷.

- **D.Lgs. Governo n° 209 del 24/06/2003**³⁸ integrato e corretto dal D.Lgs n° 149 del 23/02/2006 (in vigore)

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

³⁵ Superato dal D.Lgs 152/06 che prevede (art. 208), per realizzazione ed esercizio impianto, una autorizzazione di 10 anni.

³⁶ Durata autorizzazione 5 anni

³⁷ L'art. 208 del D.Lgs 152/06 prevede, per realizzazione ed esercizio impianto, una autorizzazione di 10 anni.

³⁸ Superato dal D.Lgs 152/06

Art. 6. - Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso [...]

8. In conformità al disposto dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997³⁹, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso articolo 28 è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 3. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, è registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione è concessa ed è rinnovabile per un periodo di otto anni⁴⁰.

Regioni italiane

Regione Abruzzo

- **Delib. Giunta Reg. n. 131 del 22/2/2006** (in vigore)
Linee-guida per la realizzazione e la gestione delle stazioni ecologiche o di conferimento dei rifiuti urbani (S.E). Art. 19, comma 1 ed art. 25, comma 1, lettera a), della L.R. 28 aprile 2000, n. 83.

Art. 4 Documentazione e durata dell'autorizzazione

In tutti gli altri casi, la durata dell'autorizzazione di una S.E. ha una validità che non può superare gli anni cinque ed è rinnovabile. Sono fatte salve le procedure previste dall'art. 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93, per le imprese che hanno ottenuto, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1863/93 del Consiglio, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit EMAS. Il rinnovo può essere chiesto almeno sei mesi prima della scadenza della stessa autorizzazione.

Provincia di Bolzano

- **L.P. n. 4 del 26/5/2006** (in vigore)
La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

Art. 24 Collaudo ed autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti

5. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle attività. L'autorizzazione per impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS o della norma ISO 14001 ha una validità di 8 anni.

Regione Sardegna

- **Det. n. 1763/II del 16/11/2006**
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e relativa modulistica. Guida alla compilazione della domanda.

³⁹ Abrogato

⁴⁰ L'art. 208 del D.Lgs 152/06 prevede, per realizzazione ed esercizio impianto, una autorizzazione di 10 anni.

1.6 Autorizzazioni esistenti

Potranno essere incluse anche eventuali certificazioni volontarie (ISO 14001, EMAS) ottenute, nonché pareri di compatibilità ambientale (VIA).

12) Correlazioni tra documentazione AIA e certificazioni EMAS e ISO14001

Si richiama il D.Lgs. n. 59/2005 in merito alla rilevanza che tale norma assegna alla certificazione ISO14001 e alla registrazione EMAS in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, in particolare per quanto concerne l'incremento degli anni di validità della stessa autorizzazione. Nella presente sezione, al fine di agevolare la predisposizione della documentazione occorrente per la domanda di AIA per le aziende registrate EMAS o certificate ISO 14001, si ritiene utile evidenziare le relazioni che intercorrono tra la documentazione tecnica da produrre ai fini del rilascio dell'AIA e la documentazione già disponibile dalle aziende che abbiano ottenuto tali certificazioni ambientali.

3.8 *Altre forme di deregolamentazione/agevolazione:*

3.8.1 Preferibilità in caso di concorrenza⁴¹

Stati Membri dell'Unione Europea

Austria

- Estensione a tutti i Ministeri dell'impegno, già svolto dal Ministero dell'Ambiente che, peraltro è registrato EMAS, a servirsi di imprese registrate EMAS negli appalti pubblici.

Danimarca

- L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente Danese ha pubblicato circa 50 linee guida contenenti considerazioni ambientali riguardanti differenti gruppi di prodotti per gli acquisti pubblici. EMAS è citato nelle linee guida. In Danimarca agli enti del governo centrale viene richiesta una politica degli acquisti verdi.

Francia

- Nei contratti pubblici la cui natura implichi attività di management ambientale, agli operatori sono richiesti certificati basati su standard europei, e le organizzazioni EMAS possono fornire tale certificazione.

Germania

- In Sassonia, ai sensi della legislazione relativa gli acquisti, la Umweltallianz prevede che le organizzazioni certificate ISO14001 o registrate EMAS siano favorite nelle procedure per gli acquisti pubblici. Similmente, in Schleswig-Holstein, un Regolamento stabilisce che EMAS dovrebbe essere considerato nei bandi delle gare d'appalti per gli acquisti.

⁴¹ es.: domande concorrenti nella richiesta/concessione di utenze, offerte concorrenti per bandi di appalti pubblici, richieste concorrenti di accesso ai finanziamenti pubblici

Norvegia

- Considerare EMAS in ambito di appalti pubblici.
- Un regolamento nazionale riguardante gli acquisti pubblici richiede che vengano presi in considerazione gli impatti ambientali. Al fine di facilitare il processo di acquisti le autorità hanno pubblicato linee guida su come prendere in considerazione EMAS.

Repubblica Ceca

- Due testi si propongono di avvantaggiare le organizzazioni EMAS. La prima inserisce lo schema comunitario come importante criterio nelle gare d'appalto, mentre la seconda avvantaggia le organizzazioni EMAS che desiderino commercializzare prodotti con l'Eco-label, pagando tasse ridotte.

Spagna

- Una disciplina regolante i contratti di fornitura e servizi include esplicitamente un principio ambientale nel processo di acquisti pubblici. Nei casi di contratti di forniture il principio ambientale è valutato tenendo in considerazione i seguenti requisiti, in ordine di importanza: Ecolabel, prodotti riutilizzati o riciclati, prodotti riutilizzabili o riciclabili, prodotti provenienti da organizzazioni registrate EMAS e infine prodotti provenienti da organizzazioni certificate ISO14001. In caso di contratti di servizio, i servizi forniti da organizzazioni registrate EMAS sono in testa alla lista dei requisiti, seguiti dai servizi forniti da organizzazioni certificate ISO14001.
- La **Regione** autonoma di **Madrid** valorizza, durante i processi degli appalti pubblici, le offerte di organizzazioni registrate EMAS. La registrazione EMAS è accettata come prova di capacità tecnica dell'organizzazione.

Svezia

- Particolare attenzione al ruolo di EMAS negli appalti pubblici. Alle imprese registrate EMAS viene richiesto un numero minore di adempimenti in materia di presentazione di rapporti ambientali.

Italia

- **D.lgs. n. 216 del 4/4/2006** (in vigore)
Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

Allegato D criteri applicabili alla verifica di cui all'articolo 15

5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

- **D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 e s.m.i.** (in vigore)
Norme in materia ambientale

Art 96. Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

(altre forme di deregolamentazione/agevolazione: preferibilità in caso di concorrenza)

2. I commi 1 e 1-bis. dell'*articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, sono sostituiti dai seguenti:

1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Regioni italiane

Regione Abruzzo

- **D. P. G. R. n. 3/Reg. del 13/8/2007** (in vigore)

Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee.

Art. 25 Criteri per il rilascio della concessione.

5. È preferita la domanda che per lo stesso tipo di uso, garantisce il minimo prelievo e la maggiore restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29.06.1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.

Regione Basilicata

- **Delib. Giunta Reg. n° 2628 del 30/12/2003**

Regolamento per la disciplina delle procedure di rilascio delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento delle acque pubbliche della Regione Basilicata.

Art. 12 - Domande concorrenti [...]

3. Nel caso di domande concorrenti per usi industriali, è preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al Regolamento CEE n. 1836/93.

Regione Campania

- **Delib. Giunta Reg. n. 1455 del 3/8/2007**

Promozione del Green Public Procurement.

per le considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

- di verificare, di volta in volta, la possibilità di inserire, all'interno del bando di gara, le certificazioni ambientali UNI EN ISO 14001/EMAS II (Regolamento CE n. 761/2001) come mezzo di prova per valutare la capacità di un'impresa di rispondere ai requisiti ambientali;

- **Delib. Giunta Reg. n. 1955 del 30/11/2006** (in vigore)

D.Lgs. n. 387/2003 - comma 3, art. 12: Linee-guida per lo svolgimento del procedimento unico relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Approvazione.

4. Criteri di inserimento e prescrizioni tecniche

2. Costituisce, inoltre, un positivo elemento di valutazione ai fini della procedura di autorizzazione:

- a) una buona progettazione degli impianti che viene comprovata con l'adesione del proponente ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS) e con il rispetto delle norme CEI relative ai "Sistemi di generazione";

Regione Emilia Romagna

- **Delib. Giunta Reg. n. 2548 del 29/12/2000**

Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 Misura 1g. Miglioramento della condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Approvazione del Programma Operativo di Misura e dell'avviso pubblico per la richiesta di contributi.

Allegato 2 Metodologia da adottare ai fini del calcolo dei punteggi di priorità e documentazione da produrre

a.7) adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Reg. CE 1836/93 (EMAS): 5 punti. Sono valutate solo le certificazioni relative all'impianto in cui viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia della certificazione ottenuta.

- **L.R. n. 33 dell'8/9/1997** (in vigore)

Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare.

Art. 9 Programma degli interventi

1. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, approva un Programma annuale di interventi, sentito il parere della competente Commissione consiliare. Il Programma individua gli obiettivi e può stabilire ulteriori priorità rispetto a quelle previste dall'art. 5 per:

- a) le imprese agricole;
- b) le imprese che realizzano il sistema di gestione ambientale EMAS di cui al Reg. CE n. 761/2001.

Regione Liguria

- **L.R. n. 31 del 13/08/2007** (in vigore)

Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni.

Art. 21 Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici

3. Nei casi di cui al comma 2⁴², le amministrazioni fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate su pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001). Le amministrazioni sono tenute a riconoscere e accettare i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.

Regione Lombardia

- **L.R. n. 26 del 12/12/2003** (in vigore)

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.

Art. 2

10. Con regolamento regionale e sentita la Conferenza delle autonomie locali:

- a) sono fissati, nel rispetto della normativa statale, standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi;
- b) sono individuati i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di libero mercato. I criteri devono considerare un insieme ponderato di valutazioni di livelli di qualità ed economicità del servizio e di affidabilità complessiva del concorrente. Per valutare tali elementi sono considerati fattori premianti, tra gli altri, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le certificazioni di qualità, la certificazione di bilancio, la predisposizione di un bilancio ambientale e sociale, l'attestazione di eccellenza regionale di cui all'articolo 8, comma 4 e le modalità di applicazione della clausola sociale. L'applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione, relativa a precedenti gare, è considerata fattore penalizzante.

Regione Piemonte

- **D.P.G.R. n. 10/R del 29/7/2003** (in vigore)

Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

TITOLO II

Il procedimento di concessione

Capo II - Conclusione del procedimento ed esecuzione dei lavori

Art. 18 Criteri per il rilascio della concessione

5. A parità di condizioni è preferita la domanda del richiedente che già aderisce ovvero si impegna ad aderire al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o, in subordine, al sistema ISO 14001. Il concessionario che si è impegnato ad aderire a tali sistemi di certificazione adotta le relative procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dall'entrata in esercizio della derivazione e ne

⁴² Prova della capacità tecnica

garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione, pena la revoca della concessione stessa.

Regione Puglia

- **L.R. n. 23 del 1/08/2006** (in vigore)

Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l'introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche.

Art. 7 Capacità tecniche dei concorrenti e misure di gestione ambientale.

1. Qualora la natura dell'appalto lo richieda, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti, le specifiche esperienze dell'impresa concorrente in campo ambientale e/o l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore applicherà durante la realizzazione dell'appalto.

2. Nei casi di cui al comma 1, le amministrazioni fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001). Le amministrazioni sono tenute a riconoscere e accettare i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.

Regione Toscana

- **Delib. Consiglio Reg. n° 1 del 18/01/2000**

LR 45/97. Piano Energetico Regionale.

Il processo di certificazione EMAS o ISO 14001 costituirà titolo preferenziale per l'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari sia in campo ambientale, sia per il miglioramento produttivo degli impianti.

Regione Sardegna

- **L.R. n. 5 del 7/8/2007** (in vigore)

Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE⁴³ del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto.

Art. 32 Norme di garanzia della qualità e di gestione ambientale

2. Qualora nei casi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera f)⁴⁴, i soggetti aggiudicatari richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il

⁴³ Appalti

⁴⁴ Prova della capacità tecnica per chi possiede SGA

rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) o a norme di gestione ambientale basate su pertinenti norme europee o internazionali relative alla certificazione.

3. I soggetti aggiudicatari riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, di attestazione o certificazione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

3.8.2 Modifica del campo di applicazione delle procedure di VIA⁴⁵

Stati Membri dell'Unione Europea

Non sono state riscontrate normative europee relative a questa categoria.

Italia

Non sono state riscontrate normative nazionali relative a questa categoria.

Regioni italiane

Regione Emilia Romagna

- **Legge Regionale n° 9 del 18/05/1999** (in vigore)
Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale

Art. 4 Ambito di applicazione

6. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.346 sono incrementate del 30% nei seguenti casi:

b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit.

Regione Liguria

- **Delib. Giunta Reg. n. 272 del 1/3/2000** (in vigore)
Modalità e criteri per la promozione ed il coordinamento delle strutture degli sportelli unici per le imprese ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9.
(altre forme di deregolamentazione/agevolazione: modifica nel campo di applicazione delle procedure VIA)

3. RUOLO E FUNZIONI DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI

3.8 Aspetti relativi al procedimento che si conclude con il silenzio assenso.

⁴⁵ es.: innalzamento soglie dimensionali per l'assoggettamento a procedura di VIA

La stessa procedura mediante autocertificazione e silenzio assenso si applica agli impianti che abbiano effettuato positivamente le procedure di screening o di VIA, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lett. a) della legge regionale n. 9/1999, nonché alla modifica o ampliamento di impianti che sono stati sottoposti a verifica nell'ambito delle procedure del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema Comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Regione Marche

- **L.R. n. 6 del 12/06/2007** (in vigore)
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000.

Art. 2 Modifica all'articolo 3 della L.R. n. 7/2004

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della L.R. n. 7/2004 è sostituito dal seguente:

"4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento nei seguenti casi:

- a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate individuate ai sensi della L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);
- b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit;
- c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001."

- **Legge Regionale n° 7 del 14/04/2004** (in vigore)
Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 3 - (Ambito di applicazione)⁴⁷

4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate:

a) del 30 per cento nei seguenti casi:

- 1) progetti localizzati nelle aree industriali e nelle aree ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 59/1997);
- 2) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 761/19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit;
- 3) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;

⁴⁷ Modificato da art. 2 L.R. n. 6 del 12/06/2007

3.8.3 Agevolazioni su ampliamenti/trasformazioni

Stati Membri dell'Unione Europea

Non sono state riscontrate normative europee relative a questa categoria.

Italia

Non sono state riscontrate normative nazionali relative a questa categoria.

Regioni italiane

Regione Emilia Romagna

- **Delib. Ass. Legisl. n. 141 del 14/11/2007** (in vigore)
Approvazione del Piano Energetico Regionale. (Proposta della Giunta regionale 10 gennaio 2007, n. 6)

10.3. Semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative per gli interventi di pubblico interesse

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge, emana uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza riferite agli impianti energetici, assicurando forme di semplificazione agli interventi di interesse pubblico con particolare attenzione agli impianti a biomasse e agli impianti mini eolici.

I regolamenti individuano i casi non soggetti ad autorizzazione, tenuto conto della tipologia e della taglia degli impianti e relativi impatti e possono stabilire l'incremento delle soglie dimensionali per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS.

3.8.4 **Mantenimento dei diritti acquisiti in occasione di leggi/normative di riordino in materia di ambiente/energia⁴⁸**

Stati Membri dell'Unione Europea

Non sono state riscontrate normative europee relative a questa categoria.

Italia

- **D.M. del 21/12/2007** (in vigore)
Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi. (altre forme di deregolamentazione/agevolazione: mantenimento dei diritti acquisiti in occasione di leggi/normative di riordino in materia ambientale/energia)

⁴⁸ es.: mantenimento del diritto all'emissione di certificati verdi subordinatamente alla registrazione/certificazione

3. Disposizioni finali.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, il mantenimento del diritto al rilascio dei certificati verdi all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, aventi potenza elettrica superiore a 10 MW, è subordinato all'ottenimento, entro due anni dalla data di entrata in esercizio ovvero, per gli impianti entrati in esercizio prima del 7 marzo 2007, entro il 7 marzo 2009, della registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le relative modalità, fermo restando le ulteriori condizioni di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

- **D.lgs. n. 20 del 8/2/2007** (in vigore)

Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE.

14. Disposizioni transitorie

1. I diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, rimangono validi purché i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
- b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;
- c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

2. Gli impianti di cui al comma 1 mantengono il trattamento derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, fino alla data di naturale scadenza del trattamento stesso, ove detti impianti, se di potenza elettrica superiore a 10 MW, ottengano, entro due anni dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le modalità e nel rispetto dei commi 3 e 4.

Regioni italiane

Non sono state riscontrate normative regionali relative a questa categoria.

3.8.5 Vincolo di EMAS/ISO 14001 per specifiche categorie di soggetti⁴⁹

Stati Membri dell'Unione Europea

Belgio

- Nella Regione Vallona EMAS obbligatorio per trattamento delle acque reflue e impianti di inceneritori. Le organizzazioni registrate EMAS o certificate ISO 14001 ricevono un sostegno finanziario per un massimo del 70% dei costi totali per le PMI e del 60% per le grandi imprese.

Cipro

- Nei permessi IPPC, vi è un termine entro cui le organizzazioni devono sviluppare un Sistema di Gestione Ambientale.

Italia

- **D.M. del 29/01/2007 n. 26540 – (Suppl. Ordinario n. 133 alla Gazz. Uff., 7 giugno, n. 130)** (in vigore)

1. Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

E. Descrizione delle analisi elaborate in ambito comunitario per la individuazione delle Bat con particolare riferimento, ove disponibili, alle conclusioni dei Bref

Migliori tecniche e tecnologie

Sistemi di gestione ambientale

Sulla base di quanto premesso esistono MTD che sono da considerarsi trasversali ai due settori oggetto di questo documento e che riguardano in particolare la gestione degli impianti produttivi stessi in termini di corretta gestione ambientale. Sotto questo aspetto sono da considerarsi MTD possibili tutti gli strumenti di gestione dei sistemi ambientali previsti standardizzati, quali EMAS e EN ISO 14001, o non ma che comunque prevedano una gestione dell'impianto di produzione con gli stessi principi dei sistemi citati. Il sistema di gestione in questo documento è inteso come una MTD necessaria ma non sufficiente e, per essere efficace, deve essere totalmente integrato con tutte le altre tecniche operative e tecniche MTD selezionate per la specifica situazione.

H. Definizione (sulla base dell'approfondimento e dell'estensione delle analisi svolte in sede comunitaria), della lista delle migliori tecniche per la prevenzione integrata dell'inquinamento dello specifico settore in Italia

H1. Macellazione

H1.1 Tutti gli stabilimenti di macellazione e di lavorazione dei sottoprodotti della macellazione
1. Attivare un preciso programma di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001 o aziendale ma basato sugli stessi principi dei modelli citati).

⁴⁹ Ad esempio EMAS come BAT, AIA.....

2. *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.*

H. Definizione (sulla base dell'approfondimento e dell'estensione delle analisi svolte in sede comunitaria), della lista delle migliori tecniche per la prevenzione integrata dell'inquinamento dello specifico settore in Italia

MTD generali applicabili all'intero stabilimento di raffineria (nel suo complesso)

Le MTD generali qui di seguito riportate si riferiscono agli aspetti ambientali, comuni ed integrati, relativi ai diversi processi produttivi delle raffinerie.

Adozione di un efficace sistema di gestione ambientale Nelle raffinerie italiane si considera MTD l'adozione, volontaria, di Sistemi di Gestione rispondenti ai requisiti indicati nelle norme internazionali ISO 14001 o EMAS, al sistema Responsible Care o ad altri sistemi equivalenti. Il sistema di gestione in questo documento è inteso come una MTD necessaria ma non sufficiente e, per essere efficace, deve essere totalmente integrato con tutte le altre tecniche operative e tecnologie MTD selezionate per la specifica raffineria.

Miglioramento dell'efficienza energetica

Il miglioramento dell'efficienza energetica nei vari processi riduce il consumo di combustibili con effetto diretto sulla riduzione di tutte le emissioni in atmosfera. Le MTD applicabili, da valutare, sono:

[] Adozione di un sistema di gestione dell'energia come parte integrante del più ampio sistema di gestione ambientale.

3. *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. (Parte 1)*

E. Concetti generali sulla scelta delle migliori tecniche e tecnologie di settore

E.2.1 Strumenti di gestione ambientale

Certificazione

Le attività connesse con la gestione ambientale dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano devono far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi.

È necessario promuovere le attività relative all'adozione di sistemi di gestione per la qualità certificati ISO 9001-2000 e soprattutto nel progetto di progressiva adesione ai requisiti ambientali ISO 14001 ed al sistema EMAS.

H. Definizione (sulla base dell'approfondimento e dell'estensione delle analisi svolte in sede comunitaria) della lista delle migliori tecniche per la prevenzione integrata dell'inquinamento dello specifico settore in Italia

H.9 Strumenti di gestione ambientale

H.9.5 Certificazione

È necessario promuovere le attività relative all'adozione di sistemi di gestione ambientale (EMS) nonché di certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.

D) Analisi dell'applicabilità ad impianti esistenti delle tecniche di prevenzione integrata dell'inquinamento elencate al punto precedente, anche con riferimento ai tempi di attuazione

I.2.6 Certificazione

È necessario promuovere le attività relative all'adozione di sistemi di gestione ambientale (EMS) nonché di certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.

4. *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. (Parte 2)*

D. Descrizione del processo di produzione, degli eventuali sottoprocessi e degli impianti per i quali sono analizzate le migliori tecniche disponibili

D.4.1 Panoramica sui Sistemi di Gestione

L'adozione di sistemi di certificazione ambientale secondo le norme ISO 9000 e EN ISO 14001 e soprattutto la registrazione EMAS degli impianti, ai sensi del regolamento sono elementi importanti di valutazione dell'efficienza, sotto il profilo ambientale, dei sistemi di gestione adottati nelle diverse tipologie di impianti, è considerata essa stessa una BAT.

Si ritiene, pertanto, utile fornire un quadro della situazione attuale e attesa relativamente agli impianti italiani di rigenerazione (tabella D.4.1.1).

H. Definizione (sulla base dell'approfondimento e dell'estensione delle analisi svolte in sede comunitaria), della lista delle migliori tecniche per la prevenzione integrata dell'inquinamento dello specifico settore in Italia

Sintesi delle BAT

Riguardo alla gestione si considerano BAT

- Adozione di sistemi di Sistemi di gestione ambientale (EMS).
- Attivazione delle procedure di un sistema di certificazione ambientale (ISO 14001) e soprattutto adesione al sistema EMAS.

5. *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. (Parte 3)*

E. Concetti generali sulla scelta delle migliori tecnologie di settore

E.6.3 Strumenti di Gestione Ambientale

Certificazione

Le attività connesse con la gestione dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano devono far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi. Vanno promosse le azioni relative all'adozione di sistemi di gestione ambientale (EMS), nonché di certificazione ambientale (ISO 14000) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.

G. Le migliori tecniche e tecnologie

G.1.4 Metodi di gestione ambientale

Nella gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti deve essere applicato il principio della prevenzione dell'inquinamento ambientale e pertanto devono essere rispettate le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi.

Gli impianti devono essere gestiti con criteri di qualità ambientale.

Un sistema di gestione ambientale (EMS) può essere standardizzato o non standardizzato. Aderire ad un sistema internazionale standardizzato come ISO 14001 può dare una maggiore credibilità all'EMS, specialmente quando soggetto ad una verifica formale esterna. Il sistema europeo EMAS produce credibilità aggiuntiva grazie ai presupposti di interazione con il pubblico, attraverso la relazione ambientale e al meccanismo che assicura la conformità della gestione alla legislazione ambientale vigente.

In generale, un sistema di gestione ambientale (EMS) deve contenere le seguenti componenti:

- a. Definizione di una politica ambientale
- b. Pianificazione e fissazione di obiettivi
- c. Programma di gestione
- d. Programma di sorveglianza e controllo
- e. Preparazione del rapporto ambientale
- f. Convalida del sistema di gestione ambientale
- g. Procedure di dismissione
- h. Sviluppo di tecnologie pulite

a) Definizione di una politica ambientale

La direzione generale dell'impianto ha il compito di definire una politica ambientale che garantisca la minimizzazione degli impatti e quindi preveda:

- un impegno alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento
- un impegno ad ottemperare la vigente normativa ambientale
- la disponibilità di idonea comunicazione interna (addetti) ed esterna (pubblico e tutte le parti interessate)

b) Pianificazione e fissazione di obiettivi

Questa fase consiste principalmente nei seguenti punti:

- identificare gli impatti ambientali dell'impianto e delle singole unità e fornire le specifiche misure di contenimento
- stabilire un programma di organizzazione ambientale, includendo la designazione delle responsabilità per gli obiettivi ambientali individuati

c) Programma di gestione

Il programma deve individuare le modalità e le procedure necessarie a garantire che le attività operative siano condotte in conformità con i principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. In particolare deve indicare:

- modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, tipologia degli automezzi impiegati, sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e da sversamenti nel corso del conferimento;
- procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi);
- modalità e criteri di stoccaggio e trattamento;
- criteri di gestione dei processi di trattamento;
- procedura di chiusura dell'impianto;
- piano di intervento per condizioni straordinarie quali: allagamenti, incendi, esplosioni, raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione, dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente.

d) Programma di sorveglianza e controllo

Il programma di sorveglianza e controllo è finalizzato a garantire che:

tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste

- vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione
- venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed adottate procedure/sistemi che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo produttivo
- venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione
- venga garantito alle autorità competenti ed al pubblico l'accesso ai principali dati di funzionamento, ai dati relativi alle emissioni, ai rifiuti prodotti, nonché alle altre informazioni sulla manutenzione e controllo, inclusi gli aspetti legati alla sicurezza
- vengano adottate tutte le misure per prevenire rilasci e/o fughe di sostanze inquinanti.

Il controllo e la sorveglianza dovrebbero essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente. I prelievi e le analisi previste per garantire il rispetto dei limiti alle emissioni, indicate nei documenti autorizzativi, dovrebbero essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, operanti in regime di qualità secondo le norme ISO 9001 per le specifiche determinazioni indicate nel provvedimento autorizzativo.

e) Preparazione della predisposizione del rapporto ambientale

Il rapporto ambientale deve essere finalizzato a fornire i risultati ottenuti dall'impianto in rapporto ai suoi obiettivi ambientali e reso disponibile al pubblico. Ai fini della predisposizione del rapporto, l'operatore deve utilizzare indicatori ambientali esistenti che garantiscano:

- una adeguata illustrazione delle caratteristiche dell'impianto
- confronti delle performance dell'impianto nel corso degli anni
- confronti con i parametri settoriali, nazionali e internazionali
- verifica della conformità alle disposizioni della vigente normativa ambientale

f) La convalida del sistema di gestione ambientale

La convalida deve essere effettuata attraverso una certificazione interna o una verifica EMS esterna può aumentare la credibilità del sistema.

g) Procedure di dismissione

La dismissione pone rischi di contaminazione del suolo (e del sottosuolo) e genera una grande quantità di rifiuti. Tra le tecniche preventive si possono considerare:

- Utilizzare caratteristiche costruttive che facilitano lo smantellamento
- Minimizzare l'utilizzo di elementi contenenti sostanze pericolose
- Utilizzare materiali biodegradabili e riciclabili ove possibile.

h) Sviluppo di tecnologie pulite

Considerare lo sviluppo di tecnologie pulite sia con studi e attività interne di ricerca e sviluppo, sia grazie ad analisi e confronti con il panorama internazionale di settore.

Benefici ambientali realizzati

L'adesione ad un EMS pone l'attenzione dell'operatore sulla performance ambientale dell'impianto. In particolare, la gestione, con procedure trasparenti, di operazioni di routine e eccezionali, dovrebbe assicurare la conformità con gli obiettivi ambientali.

I sistemi di gestione ambientale normalmente assicurano il continuo miglioramento della performance ambientale ovvero se l'impianto possiede una buona performance ambientale, il sistema aiuta a mantenerne alto il livello.

6. *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. (Parte 4)*

E. Individuazione delle bat, con particolare riferimento, ove disponibili, alle conclusioni dei bref comunitari

E.5.1.1 Criteri generali e sistemi di monitoraggio

Sono da considerarsi Migliori Tecniche Disponibili:

22. le attività connesse con la gestione dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano devono far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi. Vanno attivate le procedure per l'adozione di sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.

7. *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. (Parte 5)*

H. Definizione (sulla base dell'approfondimento e dell'estensione delle analisi svolte in sede comunitaria) della lista delle migliori tecniche per la prevenzione integrata dell'inquinamento dello specifico settore in Italia

H 2.3 Certificazione

Vanno promosse le azioni relative all'adozione di sistemi di gestione ambientale (EMS) nonché di certificazione ambientale (ISO 14000) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.

E. Descrizione delle analisi elaborate in ambito comunitario per la individuazione delle BAT, con particolare riferimento, ove disponibili, alle conclusioni dei BREF

Nel presente capitolo vengono riportate, in forma sintetica, le tecniche e i processi che, ad oggi, minimizzano le emissioni e gli impatti sull'ambiente e rappresentano l'utilizzo migliore e più sostenibile delle risorse economiche e ambientali e che possono essere ritenute le più idonee per

la definizione delle BAT (Best Available Techniques) relative al trattamento biologico dei rifiuti, riportando ove esistenti i risultati dei lavori a livello europeo («Best Available Techniques for Waste Treatments Industries»)

E.5.3 Strumenti di gestione ambientale

Personale

La responsabilità della gestione dell'impianto di trattamento deve essere affidata ad una persona competente, tutto il personale deve essere adeguatamente addestrato.

Benchmarking

Risulta opportuno analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi adottati e i risultati raggiunti, sia economici che ambientali, con quelli di altri impianti e organizzazioni che effettuano le stesse attività.

Certificazione

Le attività connesse con la gestione dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano devono far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi. È necessario attivare le procedure per l'adozione sistemi di gestione ambientale (EMS) nonché di certificazione ambientale (ISO 14001) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.

- **D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i.⁵⁰** (in vigore)

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Allegato tecnico di cui all'art. 164

Art. 10. Relazioni tecniche e relazioni, specialistiche del progetto definitivo - progetto di monitoraggio ambientale (PMA).

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:

m) indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei lavori, e per l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001) o ad altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 20. Relazione generale del progetto esecutivo.

3. La relazione illustra altresì la struttura dell'organizzazione prevista per l'attuazione del progetto di monitoraggio ambientale, la definizione delle figure responsabili, nonché l'organizzazione, le modalità ed il programma stabilito per l'adozione del sistema di gestione

⁵⁰ Corretto ed integrato dal D.Lgs n. 6 del 26/01/2007

ambientale dei cantieri e l'eventuale certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 21. Relazioni specialistiche - Progetto di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale.

3. Il progetto esecutivo comprende inoltre:

- a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo al progetto esecutivo, che dovrà fornire i rapporti contenenti gli esiti delle indagini integrative eventualmente effettuate dopo la redazione del progetto definitivo, le conseguenti valutazioni e le eventuali integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini; i formati e le modalità sono quelli stabiliti nelle linee guida per il monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;
- b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolamento (CE) n. 761/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 44. Norme di gestione ambientale.

(art. 50, direttiva 2004/18)

1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

Regioni italiane

Non sono state riscontrate normative regionali relative a questa categoria.

4. Contributi provenienti dalle Organizzazioni registrate EMAS

Nel presente capitolo sono state riportate alcune proposte sulle possibili agevolazioni, emerse dai contributi inviati dalle organizzazioni che hanno risposto al questionario di cui al capitolo 2.

1. Riconoscimento di EMAS come titolo di preferenza all'interno di bandi di appalti pubblici

- Punteggi e/o minori garanzie da richiedere ai fornitori certificati

2. Agevolazioni di tipo urbanistico

- Agevolazioni per ampliamenti
- Riduzione oneri per DIA (Dichiarazione Inizio Attività)
- Semplificazione burocratica in fase di presentazione DIA

3. Riduzione garanzie finanziarie

- Riconoscimento riduzioni per rifiuti transfrontalieri

4. Semplificazione in fase rinnovo autorizzazioni

- Istruttoria di rinnovo solo per le modifiche sostanziali
- Semplificazione istruttoria durante il rinnovo A.I.A (Autorizzazione Integrata Ambientale).
- Autocertificazione
- Possibilità di velocizzazione degli iter autorizzativi
- Semplificazione per rinnovo autorizzazioni nei comparti acqua / aria / rifiuti

5. Estensione durata autorizzazioni

- Autorizzazione al trasporto di rifiuti
- Estensione autorizzazioni scarichi idrici ed emissioni in atmosfera come per AIA
- Estensione periodo validità certificati ISO ed EMAS

6. Agevolazioni fiscali

- Ecotassa smaltimento rifiuti in discarica
- Minori oneri di istruttoria
- Sgravi su IRAP
- Agevolazioni fiscali per interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale
- Riduzione dei canoni riscossi dalle amministrazioni concedenti il servizio
- Detrazione delle spese sostenute per la registrazione
- Investimenti tecnologici che producano un minor impatto ambientale

7. Riduzione ispezioni

- Al superamento di un lungo periodo di registrazione (es. dopo 6 o 9 anni) le verifiche ispettive esterne possono essere semplificate o diradate

8. Razionalizzazione delle informazioni richieste (uso D.A.)

- Uso della dichiarazione ambientale come documento ufficiale di comunicazione nelle procedure amministrative (razionalizzazione delle informazioni richieste)

9. Altre proposte

- Utilizzo del Logo sui prodotti del sito produttivo registrato
- Velocizzazione pratiche autorizzative
- Maggiore informazione rivolta a tutti (molti conoscono il nome Emas ma non sanno cosa rappresenta)
- Una priorità contrattuale alle aziende registrate Emas, per gli accessi presso le discariche o i termovalorizzatori
- Agevolazioni economiche per energia rinnovabile
- Un riconoscimento a chi sceglie di lavorare con aziende Certificate

5. Conclusioni e proposte

A conclusione dell'attività sono state elaborate alcune proposte da presentare alla Regione Lombardia, per incrementare l'interesse delle organizzazioni a intraprendere il percorso EMAS. Si tratta di una prima bozza che dovrà naturalmente essere maggiormente approfondita e sviluppata in seguito.

L'individuazione è stata fatta partendo da alcuni criteri ritenuti interessanti, quali ad esempio la necessità di disposizioni che possano essere applicate sia alle aziende, che agli enti pubblici, l'introduzione di EMAS in settori che non siano già stati avvantaggiati da normative nazionali, la possibilità di rendere disponibili risorse vincolate (es. caso degli enti pubblici).

Si riportano di seguito le proposte individuate:

1. Riduzione:

- a. Fidejussioni per riqualificazione sito fine vita impianto (discarica, impianti produzione energia rinnovabile quali ad es. impianto eolico o fotovoltaico).
- b. Fidejussioni per riutilizzi di particolari materie al posto dell'avvio diretto a smaltimento.
- c. Quota variabile delle spese di istruttoria per A.I.A.
- d. Spese canone annuo per l'uso di acqua pubblica per produzione di beni o servizi.
- e. IRAP.
- f. Tariffa per lo smaltimento rifiuti (TIA).

2. Semplificazioni autorizzazioni:

- a. Emissioni in atmosfera.
- b. Per la ristrutturazione, l'ampliamento e la riconversione di impianti produttivi.
- c. Per (alcuni) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti di pubblico interesse o privati, per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- d. Per rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue.
- e. All'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (es. rilascio in tempi più brevi).
- f. Per realizzazione di impianti di pubblico interesse o privati per la produzione energia da fonte rinnovabile, a condizione che venga realizzato un sistema di gestione ambientale.

3. Riduzione controlli:

- a. Precedenza dei controlli presso le Organizzazioni non registrate EMAS.

4. Possibilità di utilizzo della documentazione prevista dal proprio sistema di gestione ambientale o contenuta nella dichiarazione ambientale:

- a. Ove possibile, ad esempio per la documentazione di previsione di impatto acustico per trasformazione o ampliamento.

5. Emas come elemento di valutazione positivo:

- a. Accesso ai finanziamenti regionali in campo ambientale (es. miglioramento gestione ambientale, sostituzione/modifica impianti che portano ricadute positive sull'ambiente).
- b. Inserimento all'interno del bando di gara, quando ragionevole, delle certificazioni ambientali come mezzo di prova per valutare la capacità di un'impresa di rispondere ai requisiti ambientali.

6. Sito grafia

I principali siti consultati sono stati:

http://ec.europa.eu/environment/emas/activities/index_en.htm

www.eur-lex.europa.eu

www.gazzettaufficiale.it

www.dejure.giuffre.it

www.lavoroeambiente.it

www.regione.lombardia.it

www.apat.it

Allegato I - Questionario

Questionario EMAS - Aziende

Sezione 1.

DATI GENERALI

Nome dell'organizzazione	_____
Dimensione struttura (n° dipendenti)	_____
Compilatore	_____
Ruolo	_____
Recapiti (tel., e-mail)	_____

Quali sono state le principali ricadute positive ottenute con l'adesione ad EMAS?

<i>Fattori interni</i>	Per ogni cella scegliere una opzione tra quelle indicate nel menu a tendina. Cliccare cella.
Riduzione complessiva dell'impatto ambientale delle attività	
Riduzione dei costi di gestione dell'azienda	
Ottimizzazione dell'uso delle risorse	
Miglioramento organizzazione aziendale	
Maggior coinvolgimento dei dipendenti	
Riduzione dei costi di produzione	
Miglioramento della capacità di innovazione tecnologica	
Migliore controllo della conformità normativa	
Miglioramento delle capacità di identificare le priorità di intervento	

Miglioramento delle capacità di gestione delle situazioni di emergenza	
Omogeneizzazione e sistematizzazione dei dati ambientali	
Nuovi clienti o contratti o quote di mercato acquisite	

<i>Fattori esterni</i>	Per ogni cella scegliere una opzione tra quelle indicate nel menu a tendina. Cliccare cella.
Miglioramento dell'immagine dell'organizzazione	
Miglioramento della percezione della qualità dei prodotti da parte di clienti	
Miglioramento della percezione della qualità dei prodotti da parte di società a valle nella filiera di produzione (terzisti, intermediari vari)	
Miglioramento della percezione della qualità dei prodotti da parte di società terze con rapporti di collaborazione/cooperazione	
Miglioramento dei rapporti con la collettività	
Miglioramento dei rapporti con fornitori	
Miglioramento dei rapporti con le pubbliche amministrazioni	
Semplificazioni autorizzative ed amministrative	
Maggiore competitività sul mercato	
Riduzione di sanzioni amministrative	
Riduzione dei premi assicurativi	
Agevolazioni nell'accesso al credito	
Conseguimento di criteri di preferenza per l'accesso a bandi di appalti pubblici	

In quali processi è stato riscontrato un beneficio a seguito della realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale?

Per ogni cella scegliere una opzione tra quelle indicate nel menu a tendina. Cliccare cella.

Riduzione consumi energia elettrica	
Riduzione consumi carburanti	

Indicare le tipologie di carburante utilizzato prima della registrazione EMAS e attualmente, in percentuale:

Tipo di carburante	% Prima EMAS	% Dopo EMAS
GPL		
Metano		
Benzina		
Diesel		
Biodiesel		
Gasolio per autotrazione		
Altro(specificare) _____		
	0%	0%

Per ogni cella scegliere una opzione tra quelle indicate nel menu a tendina. Cliccare cella.

Riduzione consumi di risorse idriche	
Riduzione concentrazione degli inquinanti negli scarichi idrici	
Riduzione quantitativa degli scarichi idrici	
Riduzione rumore	
Riduzione inquinamento elettromagnetico	
Riduzione concentrazione degli inquinanti emessi in atmosfera	
Riduzione quantitativa delle emissioni in atmosfera	

Riduzione produzione rifiuti non pericolosi	
Riduzione produzione rifiuti pericolosi	
Incremento percentuale di raccolta differenziata	
Riduzione dell'utilizzo di materie prime in seguito al recupero degli scarti di produzione	
Aumento del riutilizzo degli scarti di produzione da parte di terzi	

Sezione 3.

VANTAGGI RICHIESTI

In quale ambito Regioni, Province e Comuni potrebbero intervenire per riconoscere maggiormente la registrazione EMAS?

(contrassegnare tre risposte e metterle in ordine di preferenza)

Per le tre celle individuate scegliere una opzione tra quelle indicate nel menu a tendina. Cliccare cella.

		Note/ Esempi
Riconoscimento di EMAS come titolo di preferenza all'interno di bandi di appalti pubblici (le Pubbliche Amministrazioni possono fare riferimento agli SGA della fase di selezione dei candidati negli appalti di servizi e di lavori, ed in particolare, come elemento di valutazione della capacità tecnica ad applicare misure di gestione ambientale durante la realizzazione degli stessi appalti.)		
Agevolazioni di tipo urbanistico (diminuzione oneri urbanizzazione, agevolazioni per ampliamenti, semplificazione burocratica per presentazione D.I.A.....)		
Riduzione garanzie finanziarie (ad esempio riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti)		
Semplificazione in fase rinnovo autorizzazioni (riportare qualche esempio)		
Estensione durata autorizzazioni (riportare qualche esempio)		

Agevolazioni fiscali (riportare qualche esempio)		
Riduzione ispezioni		
Agevolazioni accesso al credito		
Uso della dichiarazione ambientale come documento ufficiale di comunicazione nelle procedure amministrative (razionalizzazione delle informazioni richieste)		
Campagne di informazione e promozione di EMAS (e del suo logo) da parte delle istituzioni pubbliche		
Organizzazione di corsi di formazione dedicati alle Organizzazioni registrate EMAS, da parte delle Istituzioni		
Quali potrebbero essere altre agevolazioni per le Organizzazioni registrate EMAS?		

Questionario EMAS - P.A. E SETTORE TERZIARIO

Sezione 1.

DATI GENERALI

Nome dell'organizzazione	_____
Dimensione struttura (n° dipendenti)	_____
Compilatore	_____
Ruolo	_____
Recapiti (tel., e-mail)	_____

Quali sono state le principali ricadute positive ottenute con l'adesione ad EMAS?

Fattori interni	Per ogni cella scegliere una opzione tra quelle indicate nel menu a tendina. Cliccare cella.	
Riduzione impatto ambientale		
Ottimizzazione dell'uso delle risorse		
Miglioramento organizzazione dell'Ente		
Maggior integrazione e collaborazione tra i diversi settori		
Maggior coinvolgimento dei dipendenti		
Maggiore formazione dei dipendenti		
Miglioramento della capacità di innovazione tecnologica		
Migliore controllo della conformità normativa		
Miglioramento delle capacità di identificare le priorità di intervento		
Miglioramento delle capacità di gestione delle situazioni di emergenza		
Omogeneizzazione e sistematizzazione dei dati ambientali		

Fattori esterni	Per ogni cella scegliere una opzione tra quelle indicate nel menu a tendina. Cliccare cella.	
Miglioramento dell'immagine dell'Ente		
Miglioramento della qualità dei servizi percepita dai cittadini		
Miglioramento dei rapporti con la popolazione		
Maggiore sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche ambientali		
Miglioramento dei rapporti con fornitori o enti terzi (se applicabile)		
Miglioramento dei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni		
Semplificazioni autorizzative ed amministrative		
Riduzione dei premi assicurativi		
Agevolazioni nell'accesso al credito		

In quali processi è stato riscontrato un beneficio a seguito della realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale?

Per ogni cella scegliere una opzione tra quelle indicate nel menu a tendina. Cliccare cella.

Riduzione consumi energia elettrica	
Riduzione consumi carburanti	

Indicare le tipologie di carburante utilizzato prima della registrazione EMAS e attualmente, in percentuale:

Tipo di carburante	% Prima EMAS	% Dopo EMAS
GPL		
Metano		
Benzina		
Diesel		
Biodiesel		
Gasolio per autotrazione		
Altro(specificare) _____		
	0%	0%

Per ogni cella scegliere una opzione tra quelle indicate nel menu a tendina. Cliccare cella.

Riduzione consumi di risorse idriche presso gli edifici di proprietà (se applicabile)	
Riduzione consumi di risorse idriche presso utenze pubbliche (se applicabile)	
Riduzione concentrazione degli inquinanti negli scarichi idrici (se applicabile)	
Riduzione quantitativa degli scarichi idrici (se applicabile)	
Riduzione rumore (se applicabile)	

Riduzione inquinamento elettromagnetico (se applicabile)	
Riduzione concentrazione degli inquinanti emessi in atmosfera (se applicabile)	
Riduzione quantitativa delle emissioni in atmosfera (se applicabile)	
Riduzione produzione rifiuti non pericolosi	
Riduzione produzione rifiuti pericolosi	
Incremento percentuale di raccolta differenziata	
Potenziamento del trasporto pubblico (se applicabile)	
Miglioramento della gestione del Servizio Idrico Integrato (se applicabile)	
Realizzazione di impianti ad energia rinnovabile (eolico, fotovoltaico, solare) ad uso dell'Amministrazione	
Incremento di aree adibite a verde pubblico	
Incremento o realizzazione di aree pedonali (se applicabile)	
Incremento o realizzazione di piste ciclabili (se applicabile)	
Realizzazione di politiche di acquisti verdi (GPP)	

Sezione 3.

VANTAGGI RICHIESTI

In quale ambito Regioni, Province e Comuni potrebbero intervenire per riconoscere maggiormente la registrazione EMAS?

(contrassegnare tre risposte e metterle in ordine di preferenza)

Per le tre celle individuate scegliere una opzione tra quelle indicate nel menu a tendina. Cliccare cella.

		Note/ Esempi
Riconoscimento di EMAS come titolo di preferenza all'interno di bandi di appalti pubblici (le Pubbliche Amministrazioni possono fare riferimento agli SGA della fase di selezione dei candidati negli appalti di servizi e di lavori, ed in particolare, come elemento di valutazione della capacità tecnica ad applicare misure di gestione ambientale durante la realizzazione degli stessi appalti.)		
Agevolazioni di tipo urbanistico (diminuzione oneri urbanizzazione, agevolazioni per ampliamenti, semplificazione burocratica per presentazione D.I.A.....)		
Riduzione garanzie finanziarie (ad esempio riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese autorizzate all'esercizio		

delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti)		
Semplificazione in fase rinnovo autorizzazioni (riportare qualche esempio)		
Estensione durata autorizzazioni (riportare qualche esempio)		
Agevolazioni fiscali (riportare qualche esempio)		
Riduzione ispezioni		
Agevolazioni accesso al credito		
Uso della dichiarazione ambientale come documento ufficiale di comunicazione nelle procedure amministrative (razionalizzazione delle informazioni richieste)		
Campagne di informazione e promozione di EMAS (e del suo logo) da parte delle istituzioni pubbliche		
Organizzazione di corsi di formazione dedicati alle Organizzazioni registrate EMAS, da parte delle Istituzioni		

Quali potrebbero essere altre agevolazioni per le Organizzazioni registrate EMAS?

Allegato II – Risultati completi questionario

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Classifica in ordine crescente e relativo punteggio dei fattori interni proposti come principali ricadute positive ottenute con l'adesione ad EMAS.

Fattori interni	
Proposta	Punteggio
Nuovi clienti o contratti o quote di mercato acquisite	35
Riduzione dei costi di produzione	48
Riduzione dei costi di gestione dell'azienda	52
Miglioramento della capacità di innovazione tecnologica	90
Ottimizzazione dell'uso delle risorse	107
Miglioramento delle capacità di identificare le priorità di intervento	113
Riduzione complessiva dell'impatto ambientale delle attività	115
Miglioramento delle capacità di gestione delle situazioni di emergenza	123
Miglioramento organizzazione aziendale	125
Maggior coinvolgimento dei dipendenti	137
Migliore controllo della conformità normativa	150
Omogeneizzazione e sistematizzazione dei dati ambientali	154

Classifica in ordine crescente e relativo punteggio dei fattori esterni proposti come principali ricadute positive ottenute con l'adesione ad EMAS.

Fattori esterni	
Proposta	Punteggio
Agevolazioni nell'accesso al credito	22
Riduzione di sanzioni amministrative	43
Conseguimento di criteri di preferenza per l'accesso a bandi di appalti pubblici	47
Maggiore competitività sul mercato	55
Riduzione dei premi assicurativi	61
Miglioramento della percezione della qualità dei prodotti da parte di clienti	62
Miglioramento della percezione della qualità dei prodotti da parte di società terze con rapporti di collaborazione/cooperazione	64
Miglioramento della percezione della qualità dei prodotti da parte di società a valle nella filiera di produzione (terzisti, intermediari vari)	68
Semplificazioni autorizzative ed amministrative	79
Miglioramento dei rapporti con fornitori	79
Miglioramento dei rapporti con la collettività	104
Miglioramento dei rapporti con le pubbliche amministrazioni	119
Miglioramento dell'immagine dell'organizzazione	132

Classifica in ordine crescente e relativo punteggio dei benefici proposti.

Benefici riscontrati a seguito dell'implementazione di un SGA	Punteggio
Riduzione inquinamento elettromagnetico	26
Aumento del riutilizzo degli scarti di produzione da parte di terzi	39
Riduzione dell'utilizzo di materie prime in seguito al recupero degli scarti di produzione	41
Riduzione consumi carburanti	47
Riduzione consumi energia elettrica	66
Riduzione quantitativa delle emissioni in atmosfera	78
Riduzione rumore	78
Riduzione produzione rifiuti pericolosi	78
Riduzione quantitativa degli scarichi idrici	82
Riduzione concentrazione degli inquinanti negli scarichi idrici	86
Riduzione consumi di risorse idriche	86
Riduzione produzione rifiuti non pericolosi	87
Riduzione concentrazione degli inquinanti emessi in atmosfera	90
Incremento percentuale di raccolta differenziata	105

PA/SETTORE TERZIARIO

Classifica in ordine crescente e relativo punteggio dei fattori interni proposti come principali ricadute positive ottenute con l'adesione ad EMAS.

Fattori interni	
Proposta	Punteggio
Riduzione impatto ambientale	28
Miglioramento della capacità di innovazione tecnologica	29
Miglioramento delle capacità di gestione delle situazioni di emergenza	31
Maggior integrazione e collaborazione tra i diversi settori	32
Ottimizzazione dell'uso delle risorse	33
Miglioramento delle capacità di identificare le priorità di intervento	35
Maggiore formazione dei dipendenti	36
Migliore controllo della conformità normativa	38
Maggior coinvolgimento dei dipendenti	39
Miglioramento organizzazione dell'Ente	40
Omogeneizzazione e sistematizzazione dei dati ambientali	45

Classifica in ordine crescente e relativo punteggio dei fattori esterni proposti come principali ricadute positive ottenute con l'adesione ad EMAS.

Fattori esterni	
Proposta	Punteggio
Agevolazioni nell'accesso al credito	10
Semplificazioni autorizzative ed amministrative	15
Riduzione dei premi assicurativi	16
Miglioramento dei rapporti con la popolazione	22
Maggiore sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche ambientali	22
Miglioramento della qualità dei servizi percepita dai cittadini	23
Miglioramento dei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni	30
Miglioramento dei rapporti con fornitori o enti terzi	31
Miglioramento dell'immagine dell'Ente	41

Classifica in ordine crescente e relativo punteggio dei benefici proposti.

Benefici riscontrati a seguito dell'implementazione di un SGA	Punteggio
Riduzione inquinamento elettromagnetico (se applicabile)	1
Potenziamento del trasporto pubblico (se applicabile)	1
Miglioramento della gestione del Servizio Idrico Integrato (se applicabile)	2
Incremento o realizzazione di aree pedonali (se applicabile)	2
Riduzione quantitativa degli scarichi idrici (se applicabile)	3
Riduzione consumi di risorse idriche presso utenze pubbliche (se applicabile)	4

Incremento di aree adibite a verde pubblico	4
Realizzazione di impianti ad energia rinnovabile (eolico, fotovoltaico, solare) ad uso dell'Amministrazione	5
Incremento o realizzazione di piste ciclabili (se applicabile)	5
Riduzione consumi di risorse idriche presso gli edifici di proprietà (se applicabile)	8
Riduzione quantitativa delle emissioni in atmosfera (se applicabile)	10
Riduzione concentrazione degli inquinanti negli scarichi idrici (se applicabile)	11
Riduzione concentrazione degli inquinanti emessi in atmosfera (se applicabile)	11
Riduzione rumore (se applicabile)	15
Riduzione produzione rifiuti non pericolosi	19
Riduzione produzione rifiuti pericolosi	19
Riduzione consumi carburanti	21
Realizzazione di politiche di acquisti verdi (GPP)	22
Riduzione consumi energia elettrica	25
Incremento percentuale di raccolta differenziata	29